

**CONCESSIONE DI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
NELL'AREA METROPOLITANA DI TORINO.**

CONTRATTO DI SERVIZIO

INDICE

ARTICOLO 0	PREMESSE	7
ARTICOLO 1	DEFINIZIONI	7
TITOLO I – OGGETTO DEL CONTRATTO		10
ARTICOLO 2	OGGETTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO	10
ARTICOLO 3	OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE	13
ARTICOLO 4	SERVIZI DIVERSI DA QUELLI DI LINEA	16
TITOLO II – OBBLIGHI DI SERVIZIO		16
ARTICOLO 5	OBBLIGHI DI SERVIZIO: DISPOSIZIONI GENERALI	16
ARTICOLO 6	OBBLIGHI DI SERVIZIO: OBBLIGHI D’ESERCIZIO	17
ARTICOLO 7	OBBLIGHI DI SERVIZIO: OBBLIGHI RELATIVI PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	17
ARTICOLO 8	OBBLIGHI DI SERVIZIO: OBBLIGHI RELATIVI AI VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO	20
ARTICOLO 9	OBBLIGHI DI SERVIZIO: MONITORAGGIO DEGLI AUTOBUS IN SERVIZIO DI TPL	30
ARTICOLO 10	OBBLIGHI DI SERVIZIO: OBBLIGHI TARIFFARI - TITOLI DI VIAGGIO	32
ARTICOLO 11	OBBLIGHI DI SERVIZIO: OBBLIGHI RELATIVI ALLA QUALITÀ	35
ARTICOLO 12	OBBLIGHI DI SERVIZIO: OBBLIGO DI INFORMAZIONE.	41
ARTICOLO 13	OBBLIGHI DI SERVIZIO: PRESCRIZIONI DIVERSE	47
TITOLO III – GESTIONE DEL CONTRATTO		50
ARTICOLO 14	MODIFICHE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI D’ESERCIZIO	50
ARTICOLO 15	MODIFICHE D’ESERCIZIO A CARATTERE GESTIONALE	53
ARTICOLO 16	RAPPORTO DI SERVIZIO	54
ARTICOLO 17	COMPENSAZIONI ECONOMICHE	55
ARTICOLO 18	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	60
ARTICOLO 19	DISCIPLINA PER L’IMPIEGO DI AUTOBUS "USO FUORI LINEA"	60
ARTICOLO 20	IDONEITÀ DEI PERCORSI, DELLE FERMATE E DEI TEMPI DI PERCORRENZA	62
ARTICOLO 21	VIGILANZA	64
ARTICOLO 22	COMITATO TECNICO DI GESTIONE DEL CONTRATTO	64
TITOLO IV – RESPONSABILITÀ, PENALI E SANZIONI		65
ARTICOLO 23	RESPONSABILITÀ	65
ARTICOLO 24	RESPONSABILE D’ESERCIZIO.	66
ARTICOLO 25	PENALI CONTRATTUALI	67
TITOLO V – ULTERIORI DISPOSIZIONI		69

ARTICOLO 26 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	69
ARTICOLO 27 REVOCA E DECADENZA DELL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO	71
ARTICOLO 28 SUBAFFIDAMENTO	72
ARTICOLO 29 OBBLIGHI IN CASO DI SUBENTRO AD ALTRO CONCESSIONARIO	75
ARTICOLO 30 GARANZIA	76
ARTICOLO 31 DISPOSIZIONI FINALI	78
ELENCO ALLEGATI RICHIAMATI	79

Con la scrittura privata non autenticata, redatta in duplice originale,
TRA

l'Agenda per la Mobilità Metropolitana (C.F. 97639830013), di seguito anche denominata Agenzia o Ente concedente, nella persona di Cesare Paonessa, in qualità di direttore dell'area pianificazione e controllo nonché di direttore generale f.f., domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenda, in Torino via Belfiore 23/C, ai sensi dell'articolo 107 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e della deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 5/1 del 01/06/2007;

E

la società EXTRA.TO S.C. A R.L. (C.F. e P.I. 10384410014), di seguito denominata impresa affidataria, aggiudicatario o concessionario, con sede legale in Torino, C.so Filippo Turati, 19/6, in questo atto rappresentata da *Gabriele Bonfanti* in qualità di presidente e legale rappresentante del concessionario e *Giuseppe Proto* in qualità di vice Presidente e legale rappresentante del concessionario, entrambi domiciliati per la carica presso la sede del concessionario a quanto infra autorizzati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione – verbale n. 4.1 del 19/06/2012.

PREMESSO CHE

[Con il Programma Triennale 2007-2009 \(PTA\) dei servizi di trasporto pubblico locale dell'area metropolitana di Torino](#) (approvato dall'Assemblea con deliberazione 2/2 il 14/06/2007), l'Assemblea dell'Agenda ha espresso la volontà di aprire il sistema del trasporto pubblico a nuovi assetti e a specifiche configurazioni di gara.

[Con deliberazione n. 2/2010 del 19/07/2010](#), l'Assemblea dell'Agenda ha attribuito al Comune di Torino la funzione di stazione appaltante di quei servizi afferenti agli ambiti territoriali urbano esteso di Torino e di bacino della corona metropolitana di cui al PTA 2007-2009, che secondo l'indirizzo approvato dal Consiglio comunale della Città di Torino con deliberazione n. 2009-04455/064

del 08/02/2010 sarebbero dovuti rientrare nell'oggetto di un'unica procedura di gara.

Con riferimento ai servizi di interesse dell'Agenzia, il Comune di Torino ha poi limitato l'oggetto di gara ai servizi ricompresi nell'ambito urbano esteso di Torino e ad alcuni dei servizi compresi nell'ambito di bacino della corona metropolitana.

In data del 07/03/2011, il Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia, preso atto della specifica informativa del direttore generale f.f. con la quale si è evidenziata l'assenza delle condizioni per affidare i servizi delle linee metropolitane di cui all'[allegato 1](#) alla [deliberazione n. 24/2010 del 13/12/2010](#), impegnava il direttore generale ad avviare la procedura di gara per l'affidamento della concessione di servizi.

Con [determinazione dirigenziale n. 227 del 01/06/2011](#), è stata approvata l'indizione della procedura ristretta per l'affidamento in concessione, per la durata di anni sei di servizi di trasporto pubblico locale nell'ambito metropolitano di Torino (CIG 2629927C67) nonché tutti i relativi allegati.

Il 1/6/2011 è stato spedito l'avviso di gara alla Commissione per la pubblicazione sul supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (pubblicazione avvenuta il 4/6/2011) e successivamente sono state effettuate le pubblicazioni prescritte dal [D.Lgs. 163/2006](#).

Con [determinazione dirigenziale n. 272 del 30 giugno 2011](#), è stato approvato lo schema di contratto che regolerà i rapporti tra ente concedente e concessionario, i criteri di valutazione come definiti nel documento "contenuti dell'offerta tecnica e criteri per la valutazione" nonché lo schema della lettera d'invito.

Con nota prot. n. 3545/2011 del 24/08/2011 è stata trasmessa alla società EXTRA.TO S.C. A R.L la lettera d'invito a presentare offerta e gli allegati, fissando il termine di presentazione alle ore 12.00 del 21/10/2011.

Con successiva nota prot. 3785 del 15/09/2011 si è proceduto a comunicare l'avvenuta correzione al documento "contenuti dell'offerta tecnica e criteri per

la valutazione” trasmettendolo in versione aggiornata (Rev. 1.01) e si è proceduto altresì ad integrare la documentazione tecnica già trasmessa con la lettera d'invito.

Con nota prot. 4271/2011 del 11/10/2011 sono state trasmesse le risposte ai quesiti pervenuti ed è stato posticipato il termine di presentazione dell'offerta alle ore 12.00 del giorno 31/10/2011.

Con [determinazione dirigenziale n. 436 del 4/11/2011](#) è stata nominata la commissione giudicatrice ai sensi dell'art. [84 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.](#) che in diverse sedute, tra il 23/01/2012 e il 16 marzo 2012 ha proceduto a valutare l'offerta tecnica ed economica pervenuta da EXTRA.TO.

Con [determinazione dirigenziale n. 136 del 29/03/2012](#), il cui testo è stato trasmesso a EXTRA.TO con nota prot. 1682 del 03/04/2012, è stata approvata l'aggiudicazione definitiva alla società EXTRA.TO S.C. A R.L., ridefinendo in € 31.854.000,00 oltre IVA l'ammontare delle compensazioni economiche degli obblighi di servizio per i sei anni di validità del contratto.

Con nota prot. 2398/2010 del 15/05/2012, l'Agenzia ha comunicato al Concessionario che essendosi conclusa positivamente la verifica del possesso dei prescritti requisiti, a norma dell'[art. 11 commi 8 e 9 del DLgs 163/2006](#) sarebbe stato possibile avviare le procedure per la stipula del contratto; il Concessionario con nota prot. Agenzia 3436/2012 del 12/07/2012 ha provveduto a:

- trasmettere l'elenco del personale addetto al servizio ai sensi del successivo art. 7.05;
- trasmettere l'elenco dei veicoli da immettere in servizio ai sensi del successivo art. 8.1.3;
- trasmettere la garanzia costituita ai sensi del successivo articolo 30.

Il concessionario, con determinazione n. 254 del 02/07/2012 è stato autorizzato sub affidare i seguenti servizi:

- servizi extraurbani a chiamata denominati MEBUS attivi nell'area metropolitana nord-est alla società DEMARCHI S.R.L., con sede in Settimo T.se 10036 – Via Raspini, 8 – P.IVA 02507420012;
- linea di trasporto pubblico definita con il n. 259 alla società ATI S.P.A. con sede legale in SALUZZO (CN) 12037 Via Circonvallazione, 19 – P.IVA 00848920047;
- linee di trasporto pubblico definite con i nn. 246, 247 e 248 alla società GHERRA S.R.L. con sede legale in Torino (TO) 10121 C.so Matteotti, 30 – P.IVA 04920690015.

Con determinazione dirigenziale n. 263 del 16/07/2012 sono stati approvati gli allegati A, B, C, D E1, E2 ed F di cui al presente contratto che fisicamente non vengono allegati.

Le parti danno atto che qualsiasi riferimento agli allegati A, B, C, D E1, E2 ed F di cui al presente contratto viene pertanto inteso come fatto ai corrispondenti allegati approvati con la determinazione dirigenziale n. 263 del 16/07/2012.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO SI STABILISCE

Articolo 0 Premesse

- 0.1.** Le premesse e gli allegati e i documenti ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del seguente Contratto di Servizio.

Articolo 1 Definizioni

- 1.1.** Ai fini del presente contratto s'intende per:
- a) ente concedente: il soggetto che affida l'esecuzione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale oggetto del presente contratto e cioè l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana;
 - b) Agenzia: Agenzia per la Mobilità Metropolitana

- c) Impresa affidataria (aggiudicataria)/concessionario: il soggetto aggiudicatario della gara per l'affidamento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale oggetto del presente contratto;
- d) contratto di servizio: il contratto stipulato tra l'ente concedente e il concessionario;
- e) Gestore uscente: il soggetto che ha gestito il servizio di Trasporto Pubblico Locale oggetto del presente contratto antecedentemente all'Impresa affidataria firmataria del presente contratto;
- f) Nuovo aggiudicatario: il soggetto che, alla scadenza del contratto presente contratto di servizio, subentrerà all'Impresa affidataria a seguito di una nuova procedura di gara;
- g) Nuovo affidatario: il soggetto che subentra all'Impresa affidataria in caso di risoluzione, decadenza, revoca del contratto di servizio;
- h) TPL: acronimo per Trasporto Pubblico Locale di persone, effettuato su strada con veicoli su gomma (autobus);
- i) PEA: Programma d'Esercizio delle Autolinee comprendente l'anagrafica delle linee, percorsi, corse, principali fermate, orari di fermata e frequenza di effettuazione dei servizi;
- j) PPE: Programma Preventivo d'Esercizio, applicazione del calendario standard ai PEA delle autolinee
- k) Servizi di TPL: rete di TPL afferente all'Area metropolitana di Torino, costituita da Linee di autobus (anche dette autolinee), in cui ogni Linea è composta da uno o più percorsi ed ogni percorso da una o più corse, effettuate secondo una frequenza (giornaliera) ed una cadenza (oraria) definita; il complesso delle corse/percorsi, e correlati frequenze ed orari, costituisce il PEA dell'autolinea.
- l) OMNIBUS: banca dati informatica contenente i PEA vigenti dei servizi oggetto di affidamento;
- m) Linea/autolinea: insieme di percorsi e corse afferenti ad una medesima direttrice di collegamento;

- n) Percorso: tragitto necessario per lo svolgimento di una corsa, comprensivo di una serie di fermate sul Territorio interessato;
- o) Corsa: serie di fermate effettuate da autobus in servizio di TPL su uno specifico percorso compreso tra due capilinea;
- p) Orario: specificazione di ciascuna corsa, che ne individua l'orario di partenza e di arrivo alle fermate ed ai capilinea;
- q) Corsa di trasferimento: percorso svolto non in servizio di linea da un autobus, ad esempio per raggiungere dal deposito/rimessaggio il capolinea di partenza di una corsa e/o per posizionarsi tra due diversi capilinea;
- r) Servizi a chiamata: servizi di TPL svolti con modalità particolari, in funzione della domanda di trasporto;
- s) Fuori linea: utilizzo di autobus destinati al TPL in servizi a totale carico di terzi (noleggio) o in servizi eserciti in regime di concorrenza;
- t) Corse di trasferimento: percorso necessario per effettuare il riposizionamento di un autobus dal deposito al capolinea o tra capolinea diversi;
- u) Sistema OTX: sistema informatico, denominato "Osservatore Trasporto Extraurbano", dedicato ad acquisire, elaborare e gestire le informazioni circa la movimentazione degli autobus in servizio di TPL (di competenza dell'Agenzia e della Provincia di Torino), con l'obiettivo di verificare l'effettivo svolgimento, confrontando le informazioni con quanto previsto dai PEA vigenti, e valutare le caratteristiche del servizio nel suo complesso, monitorandone i parametri quali - quantitativi essenziali (es. percorrenze e produzione chilometrica, velocità commerciale, rispetto degli orari e dei percorsi programmati);
- v) Apparato di bordo OTX: apparato installato a bordo dell'autoveicolo (cabina di guida o altro spazio all'interno del veicolo),

capace di identificare, misurare, registrare e trasmettere la propria posizione, comprensiva di eventuale apertura/chiusura porte in fermata, al sistema centrale OTX;

- w) Autobus contribuiti: autobus acquistati con finanziamenti pubblici, totali o parziali;
- x) Disciplinare di Gara (Disciplinare): specifica di riferimento per la partecipazione alla procedura ristretta per l'affidamento in concessione di servizi di trasporto pubblico locale nell'area metropolitana di Torino (avviata con [determinazione dirigenziale dell'Agenzia n.227 del 1° giugno 2011](#)).

TITOLO I – OGGETTO DEL CONTRATTO

Articolo 2 Oggetto e durata dell'affidamento

- 2.1.** Oggetto del presente contratto è la gestione in concessione, per la durata di sei (6) anni, di servizi di trasporto pubblico locale di passeggeri su strada mediante autobus nell'area metropolitana di Torino a decorrere dal 01/08/2012.

I servizi oggetto di affidamento sono elencati e descritti negli Allegati 1 e 2 del Disciplinare, vigenti alla data di stipula del contratto, cui si rimanda per ogni ulteriore dettaglio in merito (rispettivamente Allegati [E1](#) e [E2](#) al presente contratto).

- 2.2.** L'esercizio dei servizi di TPL è soggetto all'imposizione da parte dell'ente concedente delle caratteristiche operative, degli adempimenti e degli obblighi di servizio previsti dai successivi articoli.

A fronte dell'imposizione dei suddetti obblighi di servizio, l'ente concedente corrisponde al concessionario le compensazioni

economiche, secondo le modalità indicate dai successivi articoli e nella misura definita con l'offerta aggiudicataria.

2.3. Oltre alle compensazioni economiche di cui al precedente comma, al concessionario sono riconosciuti altresì:

- la titolarità dei ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio;
- i ricavi e i vantaggi economici derivanti dalle iniziative di valorizzazione commerciale legate all'esercizio del servizio;
- i contributi a copertura degli oneri [CCNL, relativi agli accordi siglati il 20/12/2003 \(art. 2\), 18/11/2004 \(art. 11\)](#) così come previsti dalle [leggi n. 47/2004](#) e n. [58/2005](#) nonché gli importi relativi [all'art. 1 comma 1230 della legge 296/2006](#), che saranno erogati direttamente dalla Regione Piemonte.

2.4. Decorsa la metà del periodo contrattuale, l'ente concedente procederà a verificare, anche sulla base delle indicazioni dei programmi triennali dei servizi e di eventuali specifici Accordi di Programma Regione-Agenzia vigenti:

- a) il raggiungimento degli obiettivi previsti dal contratto di servizio;
- b) l'idoneità della rete dei servizi in funzione della domanda;
- c) l'integrazione della rete dei servizi rispetto all'intero sistema dell'offerta;
- d) la copertura finanziaria, riferita al triennio successivo, relativa alle compensazioni economiche degli obblighi di servizio imposti.

2.5. La spesa derivante dalle compensazioni economiche degli obblighi di servizio relativa al periodo di validità del contratto trova capienza sugli interventi del bilancio pluriennale relativi alla gestione del TPL dell'ente concedente.

Al fine di fornire la copertura finanziaria relativa alle compensazioni economiche degli obblighi di servizio di cui al presente contratto per il periodo successivo al primo triennio, l'ente concedente provvederà ad aggiornare e definire i relativi stanziamenti del proprio bilancio pluriennale, tenuto conto delle risorse messe a disposizione in merito dalla Regione Piemonte, anche a fronte di specifici Accordi di Programma sottoscritti.

- 2.6.** Il concessionario è obbligato a prestare il servizio alle stesse condizioni contrattuali e alle stesse compensazioni economiche unitarie fino alla concorrenza del quinto dell'importo di assegnazione per i servizi in aumento e fino alla concorrenza del 15% per i servizi in diminuzione.
- 2.7.** L'ente concedente, per le variazioni oltre i limiti indicati al precedente comma, effettua le modificazioni dei servizi di comune accordo con il concessionario; in mancanza di accordo, le parti contraenti potranno recedere dal contratto e il concessionario garantisce, a richiesta dell'ente concedente, la continuazione del servizio fino al subentro del nuovo affidatario per un ulteriore periodo di 12 mesi senza soluzione di continuità, alle stesse condizioni del contratto di servizio in essere.
- 2.8.** Allo spirare del termine di validità del contratto, o in caso di sua anticipata risoluzione anche in seguito a revoca della concessione, il contratto si intende risolto di diritto. Il concessionario svolgerà il servizio fino al subentro del nuovo affidatario o aggiudicatario, per l'ulteriore periodo massimo di 12 mesi, senza soluzione di continuità, alle stesse condizioni del contratto di servizio in essere. In caso di mancato rinnovo del contratto alla scadenza, o di decadenza o di recesso dal contratto medesimo, al gestore che cessa non è dovuto alcun indennizzo.
- 2.9.** Il valore dell'ammontare dei servizi costituisce il risultato di un percorso che l'ente concedente intende intraprendere durante il periodo

contrattuale, consistente in un processo di razionalizzazione dei servizi esistenti partendo dagli attuali PEA, di cui al già citato [Allegato E2](#).

Tale percorso si svilupperà sulla base di:

- specifici obiettivi di programmazione definiti dall'Agenzia, come riportati nell'Articolo 3;
- il progetto di miglioramento e razionalizzazione del servizio di linea e il progetto di attivazione di servizi a chiamata integrativi/sostitutivi dei servizi di linea che il concessionario ha presentato in sede di offerta tecnica, da ritenersi comunque non vincolante per l'ente concedente;
- ulteriori soluzioni individuate durante il periodo contrattuale.

L'entità della razionalizzazione dei servizi, e quindi il valore dell'ammontare dei servizi, potrà subire variazioni in ragione delle maggiori risorse che l'ente concedente avrà a disposizione a seguito del ribasso d'asta, dei risparmi derivanti dalla gestione e della effettiva entità delle risorse economiche che l'Agenzia avrà a disposizione nel corso del periodo contrattuale.

2.10. Alla data di sottoscrizione del presente contratto il valore delle compensazioni economiche per gli obblighi di servizio, per tutta la sua durata è pari a € 31.854.000,00 oltre I.V.A.

Articolo 3 Obiettivi di programmazione

3.1. L'Agenzia ha intenzione di promuovere, nell'arco del periodo di validità contrattuale e di concerto con il concessionario, un percorso di razionalizzazione dei collegamenti offerti dalle varie autolinee, basato sostanzialmente sui seguenti obiettivi di programmazione:

- a) Revisione dei servizi in relazione all'avanzamento del progetto Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM) e del correlato sviluppo della rete ferroviaria regionale associata; sulla base degli obiettivi di

implementazione del SFM definiti da Regione Piemonte – Agenzia – Trenitalia, saranno pianificati e messi in atto gli opportuni interventi di razionalizzazione dei collegamenti stradali afferenti ai bacini interessati dallo sviluppo dei servizi ferroviari previsti dal progetto, in particolare:

Linea ferroviaria	Obiettivo avviamento	Servizi di TPL su gomma interessati (autolinea n.)
FM1: Rivarolo - Chieri	2012-2013	103 - 166 – 189
FM 4: Carmagnola - Chivasso	2012-2013	73 – 305 – 354
FM 2: Pinerolo - Germagnano	2014-2016	165 – 243 – 267 – 268 – 382
FM3: Avigliana - Stura	2014-2016	246 – 248
FM 5: Orbassano - Stura	2014-2016	85 – 117 – 198

- b) Revisione dei servizi in relazione all'avanzamento di realizzazione del progetto regionale MoviCentro e/o di rilevanti nodi di interscambio; in relazione alla presenza sul Territorio di competenza dell'Agenzia di specifici punti di interscambio della rete di TPL (es. MoviCentro/terminal bus esistenti o di nuova istituzione, stazioni ferroviarie, aree "park & ride", ecc.), saranno pianificati e messi in atto gli opportuni interventi di razionalizzazione dei collegamenti automobilistici al fine di minimizzare la sovrapposizione dei servizi ed ottimizzare le possibilità di interscambio per l'utenza;
- c) Revisione dei servizi in relazione all'andamento della domanda e dei ricavi tariffari; ferma restando la garanzia di salvaguardia dell'equilibrio contrattuale, l'Agenzia valuterà gli opportuni interventi di razionalizzazione della rete di TPL, attraverso:
- riduzione delle percorrenze, tali da consentire una

riprogrammazione dei costi di esercizio, a fronte di una non significativa diminuzione dei ricavi da traffico;

- sostituzione di autolinee, o porzioni delle stesse, con servizi diversi da quelli di linea, integrando/estendendo opportunamente i servizi a chiamata esistenti e/o istituendo nuovi servizi a chiamata.

3.2. Nell'attuazione degli obiettivi di programmazione di cui al punto 3.1, saranno tenute opportunamente in considerazione le priorità indicate dalla Regione Piemonte in relazione ai servizi minimi:

- a) collegamenti operati in giorni feriali nelle fasce orarie 05.30–09.30, 12.00–14.30, 17.00–19.30 a sostegno della mobilità degli studenti e dei lavoratori;
- b) collegamenti diretti operati in aree industriali e produttive in concomitanza con gli orari di cambio turno;
- c) collegamenti operati verso e da aree ospedaliere e presidi sanitari durante gli orari di visita;
- d) collegamenti operati verso e da aree mercatali;
- e) collegamenti operati verso e da aree cimiteriali;
- f) collegamenti serali o festivi operati verso e da aree ricreative e ludiche (stadi, palazzetti sportivi, piscine, cinema, teatri ecc.).

3.3. In relazione ai precedenti punti, la razionalizzazione dei servizi dovrà essere finalizzata pertanto a:

- ottimizzare i percorsi per eliminare le sovrapposizioni dei servizi nell'area metropolitana;
- favorire i collegamenti strategici per il sistema della mobilità nell'area metropolitana, con particolare riferimento a quelli connessi con il progetto SFM;
- aumentare l'efficienza e l'efficacia dei servizi in relazione alla

domanda servita/attesa.

Articolo 4 Servizi diversi da quelli di linea

- 4.1.** In relazione a particolari condizioni di domanda di trasporto, i servizi di TPL possono essere svolti con modalità in tutto o in parte diverse da quelle di linea, su richiesta dell'ente concedente sentito il concessionario, e valutate le eventuali esigenze del concessionario, o su richiesta del concessionario stesso.
- 4.2.** Tra i servizi di cui sopra rientrano i servizi di TPL “a chiamata”, con percorsi e orari flessibili o fissi, le cui corse si effettuano, per intero o in parte, solo previa prenotazione. Il servizio potrà essere effettuato con veicoli anche di piccole dimensioni (M1 o M2) o con veicoli adibiti a servizi diversi dai servizi di linea (taxi o servizio di noleggio con conducente) secondo le modalità ed alle condizioni descritte nell'[allegato E1](#).
- 4.3.** La produzione chilometrica derivante dall'esercizio dei servizi oggetto del presente articolo è soggetta al medesimo “valore unitario medio” contrattuale, secondo le modalità specificate all'Articolo 17.

TITOLO II – OBBLIGHI DI SERVIZIO

Articolo 5 Obblighi di servizio: disposizioni generali

- 5.1.** Nella gestione del presente contratto il concessionario è impegnato a impiegare tutte le proprie capacità manageriali, tecniche e professionali al fine del corretto adempimento delle prescrizioni contrattuali e degli obblighi di servizio imposti, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

5.2. Nell'esecuzione degli obblighi di servizio, il concessionario persegue il miglioramento continuo dei seguenti indicatori:

- a) EFFICACIA, definita come: il rapporto su base annua fra passeggeri paganti trasportati e produzione erogata

$$EF = \frac{\text{Passeggeri} * km_{annui}}{\text{Veicoli} * km_{annui}}$$

- b) ECONOMICITA', definita come: il rapporto fra passeggeri trasportati e corrispettivo totale annuo del servizio

$$EC = \frac{\text{Passeggeri}_{annui}}{\text{Ricavi}_{annui} + \text{Compensazioni}_{annue}}$$

Articolo 6 Obblighi di servizio: obblighi d'esercizio

6.1. Il concessionario è obbligato ad erogare i servizi di TPL di cui al presente contratto, così come descritti negli [allegati E1](#) e [E2](#) con continuità e regolarità, garantendo permanentemente un'idonea capacità del servizio rispetto alla domanda.

6.2. Il concessionario ha l'obbligo di effettuare la fermata, su richiesta dell'utente, a tutte le fermate indicate dal PEA autorizzato ed a quelle non indicate ma di fatto esistenti.

6.3. Il concessionario non può sospendere o interrompere il servizio se non nei casi e con le modalità previste dal presente contratto e dalle disposizioni di legge.

Articolo 7 Obblighi di servizio: obblighi relativi personale addetto al servizio

- 7.1.** Il concessionario dispone di personale in numero e capacità professionali adeguate a garantire la regolare erogazione del servizio oggetto del presente contratto.
- 7.2.** Alla guida dei veicoli devono impiegarsi esclusivamente conducenti riconosciuti idonei alla mansione, muniti di patente adeguata e di certificato di abilitazione professionale.
- 7.3.** Il concessionario è obbligato ad osservare le disposizioni legislative ed i contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento previdenziale ed assistenziale della categoria dei lavoratori addetti ai pubblici servizi automobilistici di linea, nonché ad osservare gli accordi decentrati ed aziendali.
- 7.4.** Il concessionario deve garantire le assicurazioni obbligatorie ed anti-infortunistiche di tutti i lavoratori addetti al servizio, nonché quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale in tema di sicurezza sul lavoro.
- 7.5.** Il concessionario, almeno 10 giorni prima dall'inizio dello svolgimento del servizio, deve trasmettere all'ente concedente l'elenco del personale addetto al servizio, con specificazione di:
- qualifica;
 - contratto applicato;
 - inquadramento orario (eventuale part-time e relativa percentuale);
 - percentuale di utilizzo espressa in uomo/anno relativa ai servizi di cui al presente contratto;
 - tipologia del rapporto di lavoro (tempo indeterminato, tempo determinato con indicazione della data di scadenza);
 - la qualificazione professionale posseduta.

Il concessionario trasmette all'ente concedente, con cadenza annuale, o ad ogni richiesta di quest'ultimo, l'elenco aggiornato del personale addetto al servizio, evidenziando eventuali variazioni intervenute.

Le variazioni in ingresso riguardanti il personale addetto alla guida devono essere comunicate prima dell'assunzione in servizio.

7.6. Il concessionario deve dotarsi di un Codice di comportamento per i propri dipendenti che orienti gli stessi al rispetto dei regolamenti aziendali e degli obblighi di servizio che il concessionario ha assunto con il presente contratto.

Il Codice di comportamento, trasmesso annualmente all'Ente concedente o su richiesta di quest'ultimo:

- prevede necessariamente che il comportamento in servizio dei dipendenti sia improntato alla massima attenzione delle esigenze del pubblico;
- fornisce indirizzi affinché i dipendenti diano adeguate risposte alle richieste della clientela;
- è ispirato al miglioramento continuo della qualità del servizio, responsabilizzando gli addetti.

7.7. I conducenti:

- devono mostrare, su richiesta degli addetti alla vigilanza dell'ente concedente, la patente di guida;
- devono indossare, mantenendola sempre in perfetto stato, la divisa sociale e l'apposito tesserino di riconoscimento.

7.8. Gli agenti di controllo e, comunque, tutto il personale impegnato in mansioni che comportino, a vario titolo, contatti con il pubblico, devono esporre l'apposito cartellino di riconoscimento.

- 7.9.** Il personale che opera telefonicamente a contatto con il pubblico comunica all'utente il nome o un codice che permetta l'identificazione della persona e della sua mansione.
- 7.10.** Il concessionario cura la formazione del personale al fine di migliorare la sicurezza e la qualità del servizio e comunica all'ente concedente le iniziative formative.
- 7.11.** Il concessionario adotta specifiche iniziative formative ed azioni dissuasive particolarmente orientate verso quei dipendenti il cui comportamento risulti essere stato scorretto o inurbano verso il pubblico, o aver causato alterchi anche con vie di fatto o disordini durante i servizi oggetto della concessione.

Articolo 8 Obblighi di servizio: obblighi relativi ai veicoli adibiti al servizio

8.1. Tipologia e caratteristiche dei veicoli

8.1.1. Il concessionario deve svolgere il servizio affidato con una dotazione di veicoli, comprensiva di un'idonea riserva, in numero sufficiente e tipo adeguato ad assicurare l'effettuazione del medesimo con regolarità, immatricolati ad uso servizio di linea per trasporto di persone, ai sensi dell'[art. 87 del Codice della Strada \(D.Lgs. 285/92 e s.m.i.\)](#).

8.1.2. La dotazione dei veicoli destinata all'effettuazione del servizio deve rispettare i seguenti requisiti minimi:

- a) Età:
- età media: 9 anni;
 - età massima: 18 anni.

L'accertamento di tale requisito avviene senza tener conto delle riserve.

- b) Numero minimo autobus omologati Euro 3 o superiori: 45% del totale dotazione autobus.
- c) Numero minimo autobus attrezzati per disabili: 60% del totale dotazione autobus.
- d) Numero minimo autobus dotati di sistema di condizionamento dell'aria: 75% del totale dotazione autobus.
- e) Percentuale minima autobus dotati di indicatori di linea e di percorso del tipo a led luminoso a scritta fissa, variabile non scorrevole e con sistema impianto audiovisivo interno ed esterno al mezzo per l'avviso di prossimità di fermata e di destinazione: 50% del totale dotazione autobus.

Il concessionario dovrà, in ogni caso uniformarsi alle prescrizioni della Deliberazione della Giunta regionale n. 66-3859 del 18/9/2006, che prevede, tra l'altro, al paragrafo 2.1.1 punto 4 (Misure per la riduzione delle emissioni dovute ai veicoli utilizzati per il TPL e per i servizi integrativi allo stesso), che a partire dal 1/1/2012 (così come previsto dalla successiva D.G.R. 27 settembre 2010, n. 69-704 di proroga dei termini), sia definitivamente vietata la circolazione di tutti i veicoli Diesel PRE EURO, EURO 0, nonché dei veicoli Diesel EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non dotati di sistemi di contenimento del particolato.

8.1.3. Il concessionario, almeno 45 giorni prima dell'inizio del servizio, presenta l'elenco dei veicoli per l'autorizzazione all'immissione in servizio. Per ogni veicolo l'elenco indica:

- o la targa (numero di telaio se il veicolo da immatricolare);
- o le dimensioni dei veicoli;

- la capienza espressa in posti a sedere, posti in piedi, posti per carrozzelle;
- il numero di porte;
- l'età (per gli autobus immatricolati all'estero occorre dichiarare la data di prima immatricolazione all'estero);
- la tipologia di alimentazione;
- la classe di omologazione (Euro 1 o 2 o 3 o 4, ecc.);
- la presenza di:
 - sistemi di contenimento del particolato;
 - dispositivi per il trasporto dei disabili (impianti di sollevamento/pedane);
 - impianti climatizzazione / aria condizionata;
 - dispositivi audiovisivi interni ed esterni di segnalazione di prossimità di fermata;
 - eventuali altri dispositivi, anche di sicurezza;
- la localizzazione dello spazio di rimessaggio/ricovero.

Per ciascun veicolo devono essere allegati:

- copia della Carta di Circolazione (fronte retro leggibile);
- copia del titolo di disponibilità;
- documentazione atta a dimostrare la copertura assicurativa;
- documentazione atta a dimostrare la data di prima immatricolazione, anche se avvenuta in un Paese diverso dall'Italia.

8.1.4. L'ente concedente autorizza, anche ai fini del rilascio del nulla osta previsto dall'[art. 87, comma 3 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.](#), l'immissione in servizio dei veicoli individuando le linee sui quali gli stessi possono essere impiegati.

- 8.1.5.** Il concessionario è tenuto a trasmettere all'ente concedente copia della carta di circolazione aggiornata ad ogni revisione dei veicoli immessi in servizio.
- 8.1.6.** Il concessionario è tenuto a comunicare all'ente concedente gli eventuali interventi effettuati sui veicoli che riguardino l'installazione/sostituzione/rimozione dei dispositivi di cui all'elenco del punto 8.1.3.
- 8.1.7.** Per l'immissione in servizio dei veicoli interessati nonché ai fini del monitoraggio della consistenza della dotazione dei veicoli adibiti al presente contratto, il concessionario è tenuto a richiedere, trasmettendo la relativa documentazione tecnica e amministrativa, la preventiva autorizzazione dell'ente concedente, per:
- a) l'alienazione di veicoli autorizzati al servizio ai sensi del punto 8.1.4;
 - b) la destinazione, anche occasionale, ad altro uso (es. servizi "fuori linea", disciplinati secondo quanto riportato all'Articolo 19);
 - c) l'immissione in servizio di veicoli in sostituzione di veicoli irrimediabilmente in avaria o alienati, o risultanti necessari per l'esercizio.
- 8.1.8.** All'interno degli autoveicoli dovrà essere indicato il numero massimo dei posti, a sedere e in piedi, corrispondente a quello stabilito nella Carta di Circolazione. Sugli autoveicoli non è consentito trasportare un numero di viaggiatori ed un carico superiore ai limiti fissati dalla stessa Carta di Circolazione.
- 8.1.9.** Gli autoveicoli devono rispettare i requisiti d'immagine di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 134-22089 del

5/7/1988 e s.m.i., che stabilisce le caratteristiche del "Progetto d'immagine omogenea e unitaria del TPL": colore di fondo azzurro, fascia orizzontale lungo il perimetro di colore giallo, con riportati in positivo, in colore nero marchio e logotipo "Trasporti della Regione Piemonte" e, nei colori originali, il simbolo della Regione Piemonte.

Su ciascun veicolo, acquistato con i contributi della Regione Piemonte, deve inoltre essere applicata la seguente dicitura: "Veicolo acquistato con contributo della Regione Piemonte".

E' ammessa l'applicazione sulla carrozzeria di pellicole adesive pubblicitarie a decorazione integrale limitatamente alle fiancate laterali, lasciando liberi i finestrini, nel rispetto della normativa vigente in materia. Nell'applicazione di tali pellicole e di ogni altro dispositivo pubblicitario deve comunque essere salvaguardata l'esigenza di una facile ed immediata identificazione del concessionario del servizio di TPL, il rispetto dell'immagine del ente concedente e della Regione, della scritta "Veicolo acquistato con contributo della Regione Piemonte", il rispetto del buon costume, della pubblica decenza, dei rapporti etico-sociali, nonché delle norme previste dal Codice di Autodisciplina della Comunicazione commerciale e dai regolamenti auto disciplinari per la categoria dei pubblicitari.

8.1.10. Tutti gli autobus nuovi, immatricolati nel corso del periodo di validità del contratto, devono essere dotati di sollevatori per disabili, aria condizionata e classe di omologazione EURO 4 con sistemi di contenimento del particolato o successive, nonché di impianto audiovisivo interno ed esterno al mezzo

(con possibilità di separare i due canali) per l'avviso di prossimità di fermata.

Per l'acquisto di veicoli di nuova costruzione il concessionario potrà avvalersi della contribuzione pubblica assegnata Regione Piemonte e/o dall'Agenzia nell'ambito dei piani periodici di investimenti per il rinnovo degli autobus adibiti al servizio TPL automobilistico.

8.1.11. Il concessionario provvede al ricovero dei veicoli adibiti ai servizi di cui al presente contratto assicurando idonea localizzazione ed adeguata dimensione degli spazi di deposito in modo funzionale ai servizi medesimi; la localizzazione di tali spazi deve tener conto della necessità di minimizzare le corse tecniche nonché i costi gestionali inerenti programmi di manutenzione e pulizie.

8.1.12. Nell'ambito delle attività di vigilanza esercitate ai sensi dell'Articolo 21 del presente contratto, è facoltà dell'ente concedente svolgere specifiche verifiche relative alla dotazione dei veicoli e al riscontro dei requisiti minimi dei veicoli immessi/da immettere in servizio.

A tal fine il concessionario comunica periodicamente la localizzazione degli spazi di ricovero e la relativa assegnazione dei veicoli nonché i locali nei quali è archiviata la documentazione amministrativa afferente ai veicoli immessi in servizio.

8.1.13. L'ente concedente procede, al termine di ogni anno solare, a verificare il rispetto dei requisiti minimi di cui al presente articolo.

8.2. Manutenzione dei veicoli

8.2.1. Il concessionario provvede ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli immessi in servizio al fine di mantenerne l'affidabilità, la sicurezza ed il comfort.

8.2.2. Il concessionario predispone un "programma annuo di manutenzione" per ciascun veicolo immesso in servizio, nel quale devono essere specificati:

- gli interventi ordinari pianificati con la relativa cadenza temporale e/o in funzione delle percorrenze effettuate (km percorsi), e le sedi delle officine in cui tali interventi dovranno essere svolti;
- le relative modalità e tempistiche delle operazioni di ripristino in caso di riscontrato malfunzionamento di apparati/strumenti a bordo del veicolo interessato dai controlli manutentivi.

Il programma di manutenzione descrive le procedure adottate dal concessionario per registrare gli interventi di manutenzione effettuati su ciascun veicolo, verificarne l'adeguatezza, i ruoli di responsabilità per la validazione delle operazioni di manutenzione.

Il programma di manutenzione, sottoscritto dal/dai responsabili dei servizi manutentivi e dal responsabile d'esercizio, deve essere comunicato all'ente concedente entro il primo bimestre di avvio dell'esercizio; ogni successiva variazione del programma deve essere tempestivamente comunicata all'ente concedente.

8.2.3. Il programma di manutenzione deve prevedere le procedure di realizzazione di interventi su specifici apparati/dispositivi anche non in occasione della manutenzione programmata, sia

in caso di riscontrato malfunzionamento degli stessi sia nei casi di segnalazione da parte dell'ente concedente; di seguito sono indicati gli apparati/dispositivi sui quali prevedere tali interventi:

- pedana disabili: verifica del corretto funzionamento in occasione di ogni fermo prolungato per manutenzione programmata del veicolo;
- pedana disabili, impianto di condizionamento e audio/video: intervento di ripristino e riattivazione della dotazione entro il 5° giorno lavorativo dalla data di riscontrato/segnalato malfunzionamento;
- controllo dei fumi di scarico: verifica del livello emissioni entro il 5° giorno lavorativo dalla data di riscontrata/segnalata anomalia, ed eventuale rimozione delle relative cause.

8.2.4. Nell'ambito delle attività di vigilanza esercitate ai sensi dell'Articolo 21 del presente contratto, è facoltà dell'ente concedente svolgere specifiche verifiche relative:

- allo stato di manutenzione dei veicoli in servizio di TPL;
- al rispetto degli interventi di manutenzione programmate e delle relative procedure adottate dal concessionario.

Gli addetti alla vigilanza potranno visionare e richiedere copia delle registrazioni delle operazioni di manutenzione effettuate. A tale fine il concessionario deve conservare per almeno 1 anno dalla data di effettuazione dell'intervento la relativa documentazione raccolta e conservata nei luoghi indicati nel programma di manutenzione.

8.2.5. Il concessionario, entro il primo bimestre dell'anno successivo di esercizio, deve presentare all'ente concedente la

rendicontazione a consuntivo delle attività di manutenzione effettivamente svolte, secondo quanto previsto dal programma di manutenzione. Con il rendiconto annuale di cui al precedente periodo il responsabile dei servizi manutentivi analizza le risultanze delle attività individuando le eventuali criticità riscontrate e proponendo interventi migliorativi del programma di manutenzione. Il rendiconto è oggetto di analisi in sede di comitato tecnico di gestione del contratto.

8.2.6. In ogni momento, l'ente concedente può disporre, con provvedimento motivato, l'avvio a revisione straordinaria degli autobus immessi in servizio al fine di accertare l'effettivo stato degli stessi.

In caso di esito non positivo della revisione il concessionario è obbligato a disporre gli interventi di ripristino nei termini prescritti dall'ente concedente.

8.3. Pulizia dei veicoli

8.3.1. Il concessionario provvede ad effettuare la pulizia ordinaria e straordinaria dei veicoli immessi in servizio al fine di mantenerne l'idoneità all'uso ed il comfort.

8.3.2. Il concessionario predispone un "programma annuo di pulizia" per ciascun veicolo immesso in servizio, nel quale devono essere specificati:

- o gli interventi pianificati con la descrizione delle modalità/caratteristiche di intervento (es. pulizia ordinaria, completa, radicale, ecc.) nonché le cadenze temporali e le sedi dei locali in cui tali interventi dovranno essere svolti;
- o le modalità e tempistiche delle operazioni di ripristino in caso di riscontrato degrado del livello di pulizia del veicolo.

Il programma di pulizia descrive le procedure adottate dal concessionario per registrare gli interventi effettuati su ciascun veicolo, verificarne l'adeguatezza, i ruoli di responsabilità per la validazione delle operazioni di pulizia.

Il programma di pulizia, sottoscritto dal/dai responsabili manutentivi e dal responsabile d'esercizio, deve essere comunicato all'ente concedente entro il primo bimestre di avvio dell'esercizio; ogni successiva variazione del programma deve essere tempestivamente comunicata all'ente concedente.

8.3.3. Una sintesi delle informazioni sugli interventi di pulizia ordinaria e straordinaria, interna ed esterna, dovrà essere esposta al pubblico all'interno di ogni autobus.

8.3.4. Nell'ambito delle attività di vigilanza esercitate ai sensi dell'Articolo 21 del presente contratto, è facoltà dell'ente concedente svolgere specifiche verifiche relative:

- o alla pulizia dei veicoli in servizio di TPL;
- o al rispetto degli interventi di pulizia programmati e delle relative procedure adottate dal concessionario.

Gli addetti alla vigilanza potranno visionare e richiedere copia delle registrazioni delle operazioni di pulizia effettuate. A tale fine il concessionario deve conservare per almeno 1 anno dalla data di effettuazione dell'intervento la relativa documentazione raccolta e conservata nei luoghi indicati nel programma di pulizia.

8.3.5. Il concessionario, entro il primo bimestre dell'anno successivo di esercizio, deve presentare all'ente concedente la rendicontazione a consuntivo delle attività di pulizie

effettivamente svolte, secondo quanto previsto dal programma di pulizie. Con il rendiconto annuale di cui al precedente periodo il responsabile dei servizi manutentivi analizza le risultanze delle attività individuando le eventuali criticità riscontrate e proponendo interventi migliorativi del programma di pulizie. Il rendiconto è oggetto di analisi in sede di comitato tecnico di gestione del contratto.

Articolo 9 Obblighi di servizio: monitoraggio degli autobus in servizio di TPL

9.1. Il concessionario deve consentire l'installazione a bordo degli automezzi utilizzati per l'espletamento del servizio di apparecchiature tecnologiche che consentano la localizzazione e memorizzazione della posizione del veicolo, dei dati relativi alle frequentazioni, di parametri relativi all'esercizio e trasmissione dei dati alla centrale al fine di effettuare i controlli di competenza dell'ente concedente con oneri a carico dell'ente stesso.

Tali automezzi dovranno esporre l'apposito logo adesivo fornito dall'ente concedente. Sono possibili accordi specifici per l'eventuale utilizzo in comune delle apparecchiature.

9.2. In ottemperanza a quanto prescritto dal precedente comma e con riferimento al sistema "Osservatore dei Trasporti Extraurbani" - OTX, descritto in [Allegato 7 al Disciplinare](#), il concessionario:

- rende disponibili "una tantum" i veicoli per l'installazione iniziale degli apparati di bordo, da effettuarsi direttamente presso le aree di deposito e di manutenzione in periodi predefiniti e secondo programmi concordati con l'installatore;
- garantisce l'impiego, sulle linee di TPL, oggetto della concessione, di veicoli dotati di apparati OTX funzionanti;

- permette al personale di manutenzione delle imprese incaricate dall'Agenzia di accedere ai veicoli nelle pause dell'esercizio o nelle aree di deposito e manutenzione;
- segnala in tempi opportuni all'ente concedente guasti/anomalie alle apparecchiature di bordo eventualmente riscontrati;
- si rende custode delle apparecchiature di rilevazione satellitare ai sensi dell'art. 1768 C.C. ed è responsabile dei danni e del mancato funzionamento causato da terzi per omessa diligenza nella custodia delle apparecchiature suddette, comprensiva di eventuale installazione a bordo dei veicoli di ulteriori dotazioni tecnologiche che dovessero comportare disturbi al corretto/completo funzionamento degli apparati di bordo OTX.

9.3. Il concessionario adibisce al servizio oggetto della concessione veicoli forniti di apparati di bordo OTX.

Eventuali eccezionali casi di impiego in linea di autobus non dotati di OTX, o aventi OTX guasto, devono essere preventivamente segnalati all'ente concedente, specificando la targa del veicolo, la data di utilizzo e le corse interessate, nonché la motivazione per cui il concessionario è stato costretto all'impiego in linea di tale veicolo (es. incidente, guasto o malfunzionamento di altri veicoli di riserva con OTX regolarmente funzionante, ecc.).

9.4. L'ente concedente si riserva di non corrispondere le compensazioni economiche per i servizi non rilevati con il sistema OTX nei seguenti casi:

- mancato funzionamento degli apparati installati a bordo dei veicoli dovuto a colpa o dolo del concessionario;
- mancata o intempestiva segnalazione di eccezionali casi d'impiego in linea di veicoli non dotati di apparati di bordo del sistema OTX.

Articolo 10 Obblighi di servizio: obblighi tariffari - titoli di viaggio

10.1. Il concessionario è titolare dei ricavi da traffico derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio relativi ai servizi oggetto del contratto.

10.2. Il concessionario è tenuto nel corso del periodo di validità contrattuale:

- all'applicazione della normativa regionale vigente in materia di tariffe, comprese le eventuali modifiche che saranno introdotte dalla Regione in materia in corso di validità del contratto;
- all'applicazione delle disposizioni regionali che consentono a particolari categorie di cittadini il libero accesso ai servizi;
- all'applicazione di eventuali ulteriori agevolazioni tariffarie, su richiesta dell'ente concedente a fronte della compensazione dell'obbligo imposto.

10.3. Il concessionario non può apportare modifiche al sistema tariffario se non previa autorizzazione dell'ente concedente.

10.4. Il concessionario può applicare un sovrapprezzo del costo del biglietto rilasciato a bordo sulle base delle vigenti disposizioni regionali. L'applicazione del sovrapprezzo è sospesa nei periodi di prolungata e contemporanea chiusura di più punti vendita o nelle località ove non sono presenti sufficienti punti vendita dei biglietti. A tal fine si considerano insufficienti, prescindendo da quando stabilito al successivo comma, i punti vendita, situati in località diverse dalla Città di Torino, distanti più di metri 500 dalla fermata.

10.5. L'organizzazione e la gestione della rete di vendita e la commercializzazione dei titoli di viaggio è a cura del concessionario; devono essere comunque rispettate le seguenti condizioni:

- a) i titoli di viaggio, da predisporre a cura e spese del concessionario, devono essere realizzati nel rispetto dei requisiti di anticontraffazione e secondo criteri di omogeneità

dovendo risultare costantemente disponibili presso i punti vendita;

- b) i punti vendita, anche mediante rivendite automatiche, devono essere distribuiti uniformemente e capillarmente sul territorio servito dalle linee oggetto della concessione, avendo particolare riguardo alle aree con maggiore densità di popolazione, prevedendo almeno una rivendita per ciascun comune e secondo i seguenti ulteriori criteri minimi di localizzazione:
- in numero non inferiore a 2 per i comuni fra i 4.000 e i 5.000 abitanti,
 - in numero non inferiore a 3 per i comuni fra i 5.001 e i 10.000 abitanti,
 - in numero non inferiore a 4 per i comuni fra i 10.001 e i 20.000 abitanti
 - incrementati, in maniera proporzionale alla popolazione, di almeno 1 per popolazione superiore ogni 10.000 abitanti.
- c) pubblicazione sul sito internet del concessionario dell'elenco dei punti vendita, avendo cura di mantenerlo costantemente aggiornato.

10.6. Il concessionario è obbligato ad aderire al sistema di tariffazione integrata denominato "FORMULA", secondo quanto già specificato in [Allegato F](#) e a fornire tutte le informazioni in proprio possesso sull'effettivo utilizzo dei servizi da parte degli abbonati.

10.7. Il concessionario è obbligato a consentire unicamente abbonamenti di tipo "Formula" per i servizi oggetto del presente contratto fatta eccezione, sino a diversa disposizione da parte della Regione Piemonte, dei viaggi con origine e/o destinazione all'esterno dell'area integrata Formula e al di fuori delle località elencate al punto 8 dell'[Allegato E](#), secondo quanto previsto al punto 3 di detto Allegato.

- 10.8.** Il concessionario ha l'obbligo di comunicare all'utenza le caratteristiche di "Formula", anche mediante la distribuzione in vettura, sul proprio sito internet e presso i punti vendita interessati di opuscoli illustrativi.
- 10.9.** Il concessionario dovrà provvedere a effettuare il controllo sull'effettivo e corretto utilizzo dei titoli di viaggio da parte dei passeggeri, promuovendo anche specifiche iniziative volte a prevenire i fenomeni di evasione dal pagamento dei titoli di viaggio; il concessionario fornisce all'ente concedente, periodicamente, il dettaglio delle iniziative in atto e di quelle programmate nel corso dell'anno.
- 10.10.** Il titolo di viaggio può essere utilizzato su qualunque veicolo in servizio di TPL, con l'unico vincolo costituito dalle limitazioni di validità del titolo stesso e fatte salve specifiche limitazioni dell'ente concedente.
- 10.11.** Nel caso in cui la data d'inizio validità del titolo di viaggio (abbonamento settimanale o mensile) sia prestampata o apposta sul titolo dal concessionario o dagli agenti della rete di vendita e qualora il titolo non sia stato utilizzato dal cliente per motivi di salute, il cliente ha il diritto, presentando documentata istanza al concessionario, di utilizzare lo stesso in altra settimana o mese, fatte salve le condizioni tariffarie in vigore al momento dell' utilizzo.
- 10.12.** Il concessionario ha l'obbligo di riconoscere la validità degli abbonamenti annuali emessi dal gestore uscente fino alla scadenza originariamente prevista da tali abbonamenti, con eventuale rivalsa nei confronti del gestore uscente in ordine al riconoscimento degli introiti relativi al periodo intercorrente tra l'attivazione del contratto di servizio e la scadenza di tali titoli di viaggio. In ogni caso, nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti dell'ente concedente.
- 10.13.** Il concessionario è obbligato ad aderire al Sistema di Bigliettazione Integrata (Progetto BIP - Biglietto Integrato Piemonte), secondo le modalità già specificate in [Allegato 6 al Disciplinare..](#)

10.14. Nel corso di validità del presente contratto:

- il concessionario si impegna a garantire l'interfacciamento tra il Sistema BIP e il Sistema OTX, al fine di consentire al Sistema OTX di associare ai dati di localizzazione i dati di frequentazione rilevabili dal Sistema BIP;
- l'Agenzia potrà richiedere ulteriori integrazioni tra il Sistema BIP e l'esistente Sistema OTX, secondo modalità che saranno specificatamente concordate con il concessionario;
- il concessionario dovrà garantire, nel caso di introduzione di ulteriori sistemi di convalidazione dei titoli di viaggio non cartacei, la conformità di questi con gli standard che saranno fissati dalla Regione Piemonte, sì da consentire, sotto il profilo tecnico, l'interoperabilità dei titoli di viaggio con i sistemi delle altre imprese affidatarie dei servizi di TPL operanti in Piemonte.

Articolo 11 Obblighi di servizio: obblighi relativi alla qualità

11.1. Fattori di qualità

11.1.1. E' obbligo del concessionario erogare il servizio di cui al presente contratto garantendone un'adeguata qualità attraverso il mantenimento e/o miglioramento nel tempo dei "fattori di qualità" riportati nell'0 al presente contratto, così come migliorati in sede di offerta.

11.1.2. Il concessionario, per tutta la durata del contratto, deve perseguire il raggiungimento di valori prefissati annualmente dei singoli "fattori di qualità", rappresentando questi ultimi gli standard contrattuali di riferimento.

11.1.3. La quota di compensazioni economiche dovuta a saldo ai sensi dell'art. 17.7.2, collegata al conseguimento degli standard annuali dei "fattori di qualità", è erogata in

proporzione al peso ponderale assegnato a ciascuno dei “fattori di qualità” indicati nell’0.

Il mancato conseguimento degli standard, individuati per ciascun fattore di qualità, comporta la mancata erogazione della compensazione economica dovuta a saldo ai sensi dell’art. 17.7.2, proporzionalmente al peso ponderale assegnato a ciascun fattore di qualità il cui standard non sia conseguito.

11.1.4. Al fine di consentire all’ente concedente il costante monitoraggio dei valori conseguiti dei suddetti “fattori di qualità”, il concessionario trasmette specifica documentazione di riscontro a consuntivo dell’andamento nel tempo, secondo le modalità e la periodicità riportata in 0.

11.1.5. In relazione ai metodi di misurazione dei “fattori di qualità” riportati in [Allegato A](#):

- il concessionario deve dimostrare le tecniche con cui i dati necessari alla misurazione degli standard sono acquisiti ed elaborati ed i processi dei propri sistemi di gestione aziendale (es. Sistema Qualità Certificato) nei quali le tecniche sono incorporate;
- il concessionario deve garantire all’ente concedente l’accesso ai dati elementari, intermedi e finali di valutazione degli standard di qualità, sia attraverso la connessione con i sistemi automatici di monitoraggio, sia mettendo a disposizione i dati generati con conteggi e/o valutazioni effettuate da personale a ciò incaricato;
- qualora la misurazione avvenga mediante sistemi automatici di monitoraggio, tali sistemi dovranno essere

testati congiuntamente dall'ente concedente e dal concessionario al fine di certificarne la validità (anche in caso di successive eventuali modifiche dei relativi programmi).

11.1.6. L'ente concedente può provvedere, in ogni momento, ad effettuare controlli utili alla verifica del livello dei fattori di qualità raggiunto, secondo quanto previsto all'Articolo 21. In tale ambito, il concessionario deve fornire la più ampia collaborazione per facilitare le verifiche.

11.2. Carta della qualità dei servizi

11.2.1. Il concessionario è obbligato ad adottare, entro 60 giorni dall'inizio del servizio, la "Carta della qualità dei servizi", elaborata sulla base dei principi e degli indirizzi tracciati dalla normativa vigente in materia. A tali fini, il concessionario ha l'obbligo di consultare le Associazioni dei Consumatori.

11.2.2. La "Carta della qualità dei servizi" deve essere sottoposta all'approvazione dell'ente concedente ed è soggetta a revisione annuale. I contenuti e gli impegni previsti nella Carta della qualità dei servizi devono essere conformi a quanto previsto dal presente contratto, nel rispetto di quanto disposto dal contratto dallo stesso e sulla base del contenuto dell'offerta presentata dal concessionario, con particolare riferimento a:

- le peculiarità operative, organizzative e gestionali del concessionario (principi fondamentali, informazioni sintetiche sulle strutture ed i servizi forniti);
- gli indicatori di qualità valorizzati in merito alla definizione di impegni e standard da raggiungere (livelli di servizio

promesso) ed alle relative modalità di verifica ed aggiornamento;

- le modalità di accesso alle informazioni garantite, alle procedure per la gestione dei reclami, alle forme di rimborso e di indennizzo, eventualmente previste, per il mancato raggiungimento degli standard di qualità richiesti, alle modalità per adire le vie conciliative e giudiziarie, nonché alle modalità di risarcimento degli eventuali danni subiti dall'utenza in connessione con l'effettuazione del servizio di trasporto, in applicazione dell'art. 1681 del c.c.,
- il monitoraggio della domanda, dell'offerta, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio con le relative modalità.

11.2.3. La diffusione al pubblico dei contenuti e degli obiettivi previsti nella Carta della qualità dei servizi è a carico del concessionario che provvede a diffonderne i contenuti a mezzo stampa, volantini informativi, sito internet aziendale, incontri con la clientela ed attraverso ogni ulteriore canale di comunicazione che riterrà opportuno. Tale diffusione dovrà essere disponibile, su richiesta, in formato consultabile dai non vedenti. Un estratto della Carta deve essere affisso su ogni veicolo utilizzato per il servizio.

11.2.4. Il concessionario si obbliga a riservare all'ente concedente la prima pagina interna della propria Carta della qualità dei servizi.

11.3. Indagini sulla qualità

11.3.1. Il concessionario ha l'obbligo di monitorare, perlomeno su base annuale, la qualità attesa e percepita mediante la somministrazione di una specifica indagine di tipo "Customer

Satisfaction”, tesa a verificare, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato, fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito.

11.3.2. Il concessionario deve:

- trasmettere all'ente concedente, con opportuno preavviso rispetto al periodo di effettuazione dell'indagine, il modello di questionario “Customer Satisfaction” da utilizzare, al fine condividere i parametri qualitativi e quantitativi del servizio oggetto di verifica e recepire eventuali richieste di modifiche/integrazioni;
- trasmettere i risultati conseguiti all'ente concedente entro il primo bimestre dell'esercizio successivo all'effettuazione dell'indagine.

11.3.3. Il concessionario si obbliga a divulgare, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di esercizio di riferimento, anche congiuntamente con la diffusione della Carta della qualità dei servizi e con modalità analoghe, una sintesi dei principali risultati conseguiti dall'indagine sulla qualità del servizio, al fine di informare l'utenza. In particolare, il rendiconto dovrà indicare almeno:

- i valori di qualità raggiunti per ciascun parametro qualitativo/quantitativo del servizio oggetto di verifica, specificando la qualità percepita dall'utenza per ogni singolo fattore e sul complesso del servizio;

- gli impegni assunti ed i risultati conseguiti nel corso dell'anno di esercizio;
- gli impegni assunti (in termini di valori-obiettivo da raggiungere per ciascun parametro) per l'esercizio successivo a quello oggetto del rendiconto.

11.3.4. L'ente concedente svolge con cadenza biennale indagini volte alla rilevazione della mobilità e della qualità dei servizi di trasporto acquisendo direttamente le informazioni relative alla qualità percepita da parte degli utenti e non-utenti. Tali informazioni, acquisite mediante indagini campionarie sulla popolazione dell'area metropolitana (e/o dell'intera provincia di Torino), saranno messe a disposizione del concessionario.

11.3.5. Ai fini del miglioramento dei parametri qualitativi/quantitativi del servizio che saranno risultati insieme più importanti e di minore soddisfazione, alla luce delle indagini sulla qualità percepita di cui ai commi precedenti, il concessionario dovrà individuare le azioni occorrenti al miglioramento e realizzarle nel corso di un anno di esercizio, relazionando all'ente concedente a fine anno circa il loro conseguimento.

11.3.6. Al fine di consentire la partecipazione delle associazioni dei consumatori al monitoraggio permanente del contratto, possono essere organizzate apposite sedute aperte del comitato tecnico di gestione del contratto.

11.3.7. E' istituita una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra l'ente concedente, il concessionario e le associazioni dei consumatori, nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini.

11.3.8. Ai sensi dell'art. [2, comma 461 lett. f\) della Legge 244/2007](#) il prelievo a carico del concessionario è fissato in un massimo di € 3.000,00 annui.

11.4. Organizzazione aziendale per sistemi di gestione

11.4.1. Il concessionario è obbligato mantenere per tutta la durata del contratto le certificazioni utilizzate in sede di qualificazione alla procedura di gara per la dimostrazione del possesso di un'idonea organizzazione aziendale regolata da:

- Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008; il Sistema deve essere attinente al trasporto di persone su strada (settore di certificazione 31a);
- Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004; il Sistema deve essere attinente al trasporto di persone su strada (settore di certificazione 31a).

Articolo 12 Obblighi di servizio: obbligo di informazione.

12.1. Informazioni all'utenza

12.1.1. Il concessionario garantisce il seguente livello minimo d'informazione all'utenza:

a) **IN FERMATA**

Le "fermate principali" dei servizi di TPL oggetto del presente contratto (corrispondenti a nodi di interscambio gomma-ferro, terminal bus/autostazioni di attestamento e fermate indicativamente ubicate nelle aree centrali delle conurbazioni interessate, in numero

non inferiore a 1 fermata per Comune) dovranno essere allestite mediante:

- palina identificativa riportante la denominazione delle fermate interessate, la denominazione delle autolinee in transito e la relativa direzione
- quadro orario vigente delle autolinee interessate (eventualmente ubicato anche nelle immediate vicinanze della suddetta palina), indicante i relativi passaggi nelle principali fermate, ed i riferimenti telefonici del concessionario e dell'ente concedente da contattare per segnalare situazioni di irregolarità del servizio od ottenere informazioni.

Gli orari vigenti delle autolinee esposti alle fermate dovranno essere opportunamente aggiornati a cura del concessionario in relazione ad eventuali modifiche dei PEA vigenti, comprese quelle dovute a interruzioni/variazioni dei servizi per scioperi o conseguenti ad eventi straordinari.

b) **A BORDO**

Tutte le vetture in servizio di TPL dovranno esporre:

- i riferimenti telefonici del concessionario e dell'ente concedente, per la richiesta di informazioni o per la segnalazione eventuali reclami;
- una sintesi della Carta della qualità dei servizi,
- il numero dell'autolinea e la direzione della corsa (capolinea), con eventuali indicazioni di tragitto limitato o deviato, in modo che possano essere

facilmente visibili dalla clientela a terra e l'indicazione di servizio effettuato per l'Agenzia;

- la specificazioni di fermate temporaneamente non effettuabili o di altre eventuali modifiche dei PEA vigenti.

A bordo dei veicoli su cui è presente, dovrà essere garantito il corretto funzionamento dell'impianto audio interno ed esterno al mezzo di prossimità di fermata.

c) A TERRA

Al fine di garantire un'adeguata assistenza ed informazione all'utenza, nonché raccogliere reclami, proposte, suggerimenti e preavvisi eventuali per facilitare l'accesso al servizio ai portatori di handicap, il concessionario dovrà:

- istituire un ufficio dedicato o un apposito call-center;
- realizzare un sito internet aziendale, in grado di interagire con l'utenza, fornendo le necessarie informazioni sui servizi in concessione (percorsi, orari, tariffe, modifiche temporanee e definitive) e garantendo la ricezione delle segnalazioni da parte della clientela; in particolare, il sito internet aziendale dovrà:
 - o garantire l'aggiornamento degli orari vigenti delle autolinee interessate almeno 5 giorni prima di qualsiasi rilevante modifica dei relativi PEA (es. fine del periodo scolastico, servizio

nel mese di agosto, variazioni significative di orari/servizio autorizzate dall'ente concedente);

- o consentire l'accessibilità alle informazioni attraverso dispositivi mobili (palmari, telefoni cellulari abilitati, ecc.), anche secondo specifiche allo scopo concordate con l'ente concedente;

- pubblicare con cadenza almeno annuale, e ad ogni variazione significativa di PEA di specifiche autolinee, depliant informativi, in distribuzione gratuita ai passeggeri, degli orari delle autolinee, in misura congruente con il numero di passeggeri trasportati.

d) Per le modifiche temporanee all'esercizio non continuative, il Concessionario si impegna a fornire comunicazione mediante avvisi al pubblico da apporre in fermata e nei principali punti di consultazione, di dare informazione al personale del call center/numero verde del concessionario per le eventuali richieste fatte telefonicamente, e attraverso il sito internet aziendale.

12.1.2. L'ente concedente, in caso di inosservanza delle prescrizioni definite al precedente comma, previa diffida ad adempiere, può provvedere alla realizzazione delle prescrizioni suddette, con ripetizione dei relativi oneri anche mediante compensazione con i crediti del concessionario o rivalsa sulla garanzia contrattuale.

12.2. Informazioni all'ente concedente

12.2.1. Il concessionario è obbligato a fornire all'ente concedente, secondo modelli e scadenze definite dall'ente stesso, tutte le informazioni inerenti il contratto di servizio e gli obblighi connessi.

12.2.2. Tra le informazioni contrattuali di cui al precedente comma, sono ricompresi tutti gli elementi utili a consentire all'Agenda di calcolare e aggiornare annualmente gli indicatori di monitoraggio di cui all'elenco in [Allegato C](#).

12.2.3. E' specifico obbligo del concessionario provvedere, secondo quanto di seguito specificato, alla raccolta, registrazione e trasmissione all'ente concedente delle seguenti informazioni:

- Incidenti:
 - o comunicazione immediata degli incidenti con danni alle persone;
 - o trasmissione, entro 5 giorni dall'evento, dei rapporti sugli eventuali incidenti con danni alle cose;
 - o redazione e trasmissione del verbale di inchiesta congiunta, da tenersi con la partecipazione di un rappresentante dell'ente concedente e del Responsabile d'esercizio così come previsto dal [DPR 753/1980](#);
 - o trasmissione, entro il 31 marzo di ciascun anno, di un rapporto complessivo sugli incidenti registrati nell'anno precedente.

- Ricavi:
 - o con cadenza annuale, ricavi da traffico suddivisi per autolinea esercita (determinati anche con l'ausilio di

indagini statistiche per i servizi rientranti nel sistema di tariffazione "Formula");

- con cadenza annuale, altri ricavi derivanti dall'impiego degli autobus di linea in fuori linea e da pubblicità sui mezzi impiegati nei servizi di TPL oggetto di concessione;
- con la progressiva entrata in funzione del Sistema BIP, i dati sui ricavi saranno trasmessi con periodicità concordata con l'ente concedente (potenzialmente giornaliera).

- Frequenzazione dei servizi

- rilevazione dei passeggeri saliti e discesi a bordo dei veicoli in servizio, secondo le modalità specificate nell'[Allegato B](#) al presente contratto, per 2 (due) volte l'anno, in corrispondenza rispettivamente del periodo invernale e del periodo estivo ed in mesi da concordare con l'ente concedente,
- in caso di servizi interessati dal progetto BIP, il concessionario dovrà rendere disponibili all'ente concedente, secondo modalità da concordare, le informazioni relative alle frequentazioni registrate sulle corse di linea di propria competenza.
- per il contrasto all'evasione tariffaria il Consorzio si impegna ad effettuare un'attività di controllo anche attraverso il confronto tra i dati di frequentazione e i ricavi da traffico in modo da individuare eventuali discrepanze e da poter intervenire in maniera più mirata sulle linee ove tali discrepanze apparissero più

consistenti. I risultati di tale attività di monitoraggio dovranno essere rendicontati all'ente concedente secondo modalità da concordare.

12.2.4. Le informazioni, comunicazioni e documenti sono trasmessi in formato elettronico mediante posta elettronica certificata (PEC). Qualora per motivi tecnici non sia possibile la trasmissione mediante PEC le parti individuano di comune accordo modalità alternative di trasmissione idonee a garantire l'immediata trasmissione e la certificazione di ricevimento.

Articolo 13 Obblighi di servizio: prescrizioni diverse

13.1. Le compensazioni economiche ed i ricavi relativi al presente contratto sono destinate interamente alla copertura dei costi generati dal contratto medesimo e non possono essere utilizzati a copertura dei costi derivanti da eventuali altre attività svolte dal concessionario.

13.2. Il concessionario è obbligato a tenere una contabilità separata qualora svolga, oltre all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico oggetto del presente contratto, altri servizi o attività. A tal proposito si specifica che:

- la contabilità separata deve essere atta a rilevare la distinzione per attività (TPL Agenzia e altro) dei fatti amministrativi; a tali fini il concessionario adotta sistemi contabili atti a fornire dati analitici verificabili e documentabili per la redazione dei rendiconti delle attività.;
- i rendiconti sono redatti in forma idonea a rappresentare in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale ed economica imputabile ad ogni singola attività e ai servizi comuni del soggetto giuridico;

- i rendiconti devono evidenziare la configurazione di costo sulla base di parametri comunicati dall'ente concedente e le immobilizzazioni dei singoli comparti di ogni attività;
- le rilevazioni contabili dei fatti amministrativi ed i rendiconti annuali separati sono redatti nel rispetto dei principi adottati per la redazione del bilancio civilistico;
- nella redazione dei conti annuali separati, le componenti economiche e patrimoniali delle funzioni operative condivise, i costi e i ricavi di servizi comuni, gli oneri e i proventi finanziari e le imposte e tasse sono attribuite alle separate attività con il criterio della contabilità analitica;
- tutti i costi variabili, un contributo adeguato per i costi fissi ed un utile ragionevole connessi alle altre attività esercitate dal concessionario non possono in nessun caso essere a carico del servizio pubblico di cui al presente contratto.

Per quanto concerne i dati riguardanti i bilanci (o costi e ricavi specifici), gli stessi, ove non richiesti dall'ente concedente sulla base di apposita modulistica, dovranno essere forniti sulla base degli schemi previsti dal Codice Civile.

13.3. L'ente concedente non è tenuto a corrispondere le compensazioni economiche di cui all'Articolo 17, qualora non sia possibile determinare, basandosi sui dati certi della contabilità, tenuta secondo le modalità sopra indicate, ed a causa del mancato o erroneo inoltro dei dati, l'importo dei costi imputabili all'attività dell'impresa e le entrate corrispondenti nell'ambito dell'esecuzione degli obblighi di servizio pubblico .

13.4. Il concessionario garantisce la sicurezza degli ambienti di lavoro in conformità al [D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81](#) (Testo unico della sicurezza) e

successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle altre norme in materia.

13.5. E' fatto obbligo al concessionario di stipulare tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente e dal contratto, con copertura decorrente dall'inizio del servizio e cessazione dalla data di ultimazione dello stesso.

In particolare, il concessionario dovrà stipulare opportuna copertura assicurativa:

- a) per la responsabilità civile auto (RCA), da stipularsi ai sensi di legge, ogni veicolo adibito al trasporto pubblico locale dovrà essere assicurato con massimale catastofale non inferiore a € 20.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose e/o animali di loro proprietà;
- b) per la responsabilità civile verso terzi (RCT), diversa da quella di cui al punto a) derivanti da fatti, anche accessori, e circostanze comunque connessi all'erogazione del servizio oggetto del contratto, nonché la responsabilità civile personale degli addetti al servizio, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danni materiali a animali e/o cose, dovrà essere stipulata polizza assicurativa con massimale catastofale non inferiore € 5.000.000,00 per sinistro e con un limite non inferiore € 2.500.000,00 per danni a persone e/o cose-animali;
- c) per la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, a qualsiasi titolo essi svolgano attività in favore del concessionario, dovrà essere stipulata polizza assicurativa con massimale per sinistro e per singolo prestatore di lavoro non inferiore a € 1.000.000,00.

Il concessionario ha l'obbligo di trasmettere all'Agenzia copia degli attestati emessi dalle compagnie assicuratrici, che dimostrino l'assolvimento degli obblighi sopra descritti; la dimostrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi, incluso quello degli eventuali sub affidatari, deve essere inoltrata all'Agenzia entro 30 giorni da ciascun rinnovo.

13.6. Il concessionario deve istituire, predisporre e conservare (anche su supporto informatico) specifici “fogli di viaggio” contenenti per ogni corsa prevista dai vigenti PEA delle autolinee l'indicazione di:

- autista impiegato,
- corsa/percorso effettuato,
- tempo di svolgimento,
- targa dell'autobus impiegato.

TITOLO III – GESTIONE DEL CONTRATTO

Articolo 14 Modifiche delle condizioni contrattuali d'esercizio

14.1. Le condizioni contrattuali d'esercizio dei servizi di TPL oggetto del presente contratto sono modificate:

- su iniziativa dell'ente concedente per esigenze di pubblico interesse, sentito il concessionario, e valutate le eventuali esigenze del stesso;
- su richiesta motivata e documentata del concessionario.

14.2. Per modifiche delle condizioni contrattuali d'esercizio dei servizi di TPL si intende:

- l'istituzione di nuove linee o corse;
- la soppressione di linee o corse esistenti;

- l'istituzione di servizi a chiamata, anche con contestuale parziale riduzione dei servizi di linea;
- ogni altra variazione del PEA delle autolinee tale da comportare una modifica della produzione contrattuale diverse dalle modifiche gestionali di cui all'Articolo 15;

14.3. Le modifiche di cui al presente articolo, comportando una modifica della produzione contrattuale e dando luogo a variazione dei PEA dei servizi interessati, devono essere preventivamente approvate ed autorizzate dall'ente concedente. Le modifiche non autorizzate, oltre a non dare diritto a variazione dei corrispettivi, sono vietate e sanzionabili.

14.4. Il concessionario è tenuto in caso di afflusso straordinario ed imprevedibile di viaggiatori, tale da determinare sovraccarico dei veicoli oltre i limiti di sicurezza, ad adottare, in osservanza delle disposizioni vigenti, adeguati provvedimenti di potenziamento del servizio, quali l'istituzione di specifiche corse aggiuntive (corse-bis).

Per "afflusso straordinario ed imprevedibile" si intende il verificarsi di una situazione eccezionale, diversa dalle normali punte di traffico, impossibile da prevedere al momento della definizione del PEA.

L'ente concedente si riserva di verificare anche a posteriori l'effettiva necessità delle corse aggiuntive.

Le corse aggiuntive (corse-bis) la cui effettiva necessità non viene contestata da parte dell'ente concedente determina un corrispondente aumento delle compensazioni economiche.

Il concessionario è obbligato a richiedere l'autorizzazione alla modifica delle condizioni contrattuali del servizio TPL interessato qualora si verificasse ripetutamente su determinate corse il superamento dei limiti di carico del veicolo e qualora non fosse sufficiente o non fosse

possibile per problemi connessi alle condizioni di transitabilità dei veicoli l'utilizzo di veicoli di maggiore capienza.

14.5. Il concessionario, qualora il PEA preveda l'impiego contemporaneo di più mezzi sulla stessa corsa ed in caso di contrazione della domanda, è tenuto a ridurre tempestivamente i mezzi impiegati in proporzione alla variazione della domanda e a richiedere l'autorizzazione alla modifica delle condizioni contrattuali del servizio TPL interessato.

14.6. Il concessionario è obbligato ad osservare le disposizioni inerenti le garanzie in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ai sensi della [legge 12 giugno 1990 n. 146 e s.m.i.](#) garantendo i "servizi minimi" previsti dalla normativa nazionale vigente e concordati con le organizzazioni sindacali in sede aziendale. Le fasce orarie dei "servizi minimi" garantiti non devono differire da quelle dei "servizi minimi" garantiti nel territorio provinciale.

La diminuzione di produzione causata da scioperi è considerata variazione contrattuale e determina una corrispondente riduzione delle compensazioni economiche.

14.7. Il concessionario è tenuto:

- a contabilizzare dettagliatamente tutte le percorrenze incrementali e decrementali; tali contabilizzazioni dovranno risultare dai rendiconti mensili di cui all'Articolo 16;
- a comunicare all'ente concedente, entro il giorno successivo dal verificarsi dell'evento, qualsiasi sospensione o variazione di esercizio, ivi compresi gli scioperi, gli incidenti verificatisi e qualsiasi altro fatto che comporti turbativa al regolare espletamento del servizio;
- in tutti i casi di modifiche ai PEA, ad assicurare una tempestiva ed adeguata informazione alla clientela.

- 14.8.** Il concessionario ha l'obbligo di comunicare all'ente concedente gli atti e i fatti di cui venga a conoscenza che possano comportare una prevedibile variazione delle esigenze dell'utenza delle corse necessarie (in particolare operaie o scolastiche) e dai quali possa derivare una variazione della produzione chilometrica (veicoli*km).
- 14.9.** Entro il 31 gennaio di ogni anno, l'ente concedente determina, alla luce delle modifiche contrattuali autorizzate nel corso dell'anno precedente, il PPE dei servizi di TPL utilizzando il "calendario annuale standard" di cui al citato [Allegato E1](#).
- 14.10.** In caso di reiterata mancata esecuzione, per volontà del concessionario, delle modifiche delle condizioni d'esercizio disposte e autorizzate dall'ente concedente, l'ente medesimo, ferma restando la facoltà di risoluzione del contratto ai sensi dell'Articolo 26, si riserva di attuare le procedure necessarie per garantire l'erogazione di tale servizio, anche avvalendosi di altre imprese e rivalendosi sul concessionario per le maggiori spese eventualmente sostenute.

Articolo 15 Modifiche d'esercizio a carattere gestionale

- 15.1.** Si intendono per modifiche gestionali le modifiche delle condizioni di esercizio di durata limitata nel tempo (comunque inferiori a 30 giorni) per cause non dipendenti dal concessionario quali, ad es. cause di forza maggiore (frane, alluvioni, terremoti), disposizioni delle Autorità per motivi di ordine o sicurezza pubblica, eventi speciali (cortei, manifestazioni, spettacoli ecc), interruzioni stradali, lavori in corso ecc.
- 15.2.** Tali modifiche non comportano variazioni di corrispettivo pur generando temporaneamente produzioni differenti rispetto a quelle programmate fermo restando l'obbligo del concessionario di effettuare il servizio, nel massimo rispetto delle prescrizioni contenute nel PEA, reso possibile dalle circostanze.

- 15.3.** Il concessionario è tenuto a dare immediata comunicazione all'ente concedente delle modifiche di carattere gestionale e delle relative cause entro il primo giorno lavorativo successivo dalla loro adozione.
- 15.4.** Le variazioni gestionali devono essere comunicate ed evidenziate nei rendiconti mensili come specificato all'Articolo 16
- 15.5.** Con riferimento a ciascun anno solare, le Parti verificheranno l'ammontare del valore delle modifiche gestionali. Qualora tale valore sia inferiore o uguale al 2% in più o in meno rispetto al valore della produzione programmata per l'anno preso in considerazione, lo stesso non determinerà variazioni delle compensazioni economiche. Viceversa, l'ammontare delle variazioni gestionali eccedente il limite del 2% sarà considerato variazione contrattuale e trattato ai sensi del precedente Articolo 14.

Articolo 16 Rapporto di servizio

16.1. Il concessionario trasmette all'ente concedente, entro 15 giorni dalla fine di ogni mese, il "Rapporto di servizio", contenente la rendicontazione del servizio effettuata nel mese precedente. Il rapporto, contiene:

- la descrizione di tutte le autolinee con a margine i chilometri effettuati;
- il dettaglio delle maggiori o minori percorrenze, rispetto ai PEA.

E' facoltà dell'ente concedente, anche in relazione agli esiti del monitoraggio del servizio effettuato con il Sistema OTX, richiedere al concessionario, in merito ai dati riportati nel "Rapporto di servizio", eventuali ulteriori informazioni di dettaglio quali, ad esempio, le targhe dei veicoli che hanno effettuato specifiche corse previste dai vigenti PEA delle autolinee in concessione.

- 16.2.** Entro il 31 marzo di ciascun anno il concessionario deve trasmettere il “Rapporto di servizio generale” riferito all'anno precedente, contenente i dati di sintesi riepilogativi dell'anno, coerenti con le rendicontazioni mensili presentate nel corso dell'anno medesimo.
- 16.3.** Il concessionario rende disponibile, sino a 5 anni successivi alla liquidazione del saldo dell'anno di competenza, la documentazione di esercizio a cui si riferisce il rapporto e da cui sono state desunte le informazioni certificate nel rapporto stesso (compresi gli ordini di servizio ai dipendenti per l'effettuazione delle corse ed i fogli di viaggio).
- 16.4.** I servizi di TPL diversi da quelli di linea, di cui all'Articolo 4, sono oggetto di analoga rendicontazione periodica mensile delle percorrenze svolte, secondo le modalità specificate nell'allegato E1.
- 16.5.** I rapporti mensili e annuali e le ulteriori informazioni richieste dovranno essere redatte in formato elettronico (es. xls, mdb o equivalenti formati open source), secondo il modello che sarà concordato tra le parti e tempestivamente trasmesse dal concessionario.

Articolo 17 Compensazioni economiche

- 17.1.** A fronte di tutti gli obblighi di servizio imposti, l'ente concedente corrisponde al concessionario le relative compensazioni economiche. A tal fine sono applicati i valori unitari medi definiti in sede di offerta:

- a)** per la linea n. 268 di 0,703 €/vett*km

- b)** per i restanti servizi di 1,407 €/vett*km .

17.2. I servizi diversi da quelli di linea (Articolo 4), sono compensati con il medesimo “valore unitario medio” definito per l'intero periodo contrattuale per i servizi di linea.

A tali fini, le percorrenze (km percorsi) sono calcolate sulla base di una “matrice delle distanze”, pre-definita in accordo con il concessionario, considerando la somma delle tratte percorse lungo l'intero tragitto di ogni viaggio effettuato.

Oltre al compenso variabile, è riconosciuto un compenso forfetario fisso per gli oneri connessi al call-center pari a € 18,00/ora (con riferimento ad ogni call-center ed ogni giorno di apertura), secondo gli orari minimi riportati nell'[allegato E1](#).

17.3. I valori unitari medi delle compensazioni economiche si applicano alle percorrenze effettivamente effettuate e ritenute compensabili dall'ente concedente, sulla base della verifica del “Rapporto di servizio”, di cui all'Articolo 16, determinate come segue:

- percorrenze previste dal 1 gennaio al 31 dicembre come indicate nel PPE;
- +/- (eventuali) percorrenze derivanti da intervenute modifiche delle condizioni contrattuali;
- + (eventuali) percorrenze effettuate per corse aggiuntive (corse-bis);
- - (eventuali) percorrenze non effettuate per sciopero del personale;
- +/- (eventuali) variazioni gestionali, eccedenti il limite del 2%, come definito all'Articolo 15.

17.4. Eventuali corse di trasferimento a capolinea non sono riconosciute come servizi pubblici di linea e pertanto non sono oggetto di compensazioni economiche. Il costo di tali corse per il concessionario è già considerato nella determinazione della misura delle compensazioni economiche. Parimenti, per i servizi diversi da quelli di linea (art. 4),

saranno ammesse a contribuzione le sole percorrenze “commerciali” (intese come quelle effettuate con passeggeri a bordo).

17.5. È fatto divieto al concessionario di ricevere, per qualsivoglia motivo e sotto qualunque forma, contribuzioni pubbliche da soggetti diversi dall'ente concedente per tutti gli obblighi inerenti l'esercizio dei servizi di TPL oggetto del presente contratto.

17.6. Le compensazioni economiche, come sopra determinate, sono erogate in acconti mensili nella misura pari ad un dodicesimo dell'85% delle compensazioni economiche stimate sulla base del PPE dell'anno di riferimento.

La fatturazione è posticipata e le fatture pervenute entro il giorno 5 sono pagate entro la fine del mese.

I pagamenti relativi ai mesi di dicembre dell'anno precedente e gennaio dell'anno di esercizio in corso sono effettuati entro il 28 febbraio previa ricezione di regolare fattura da presentare entro il 5 del mese di febbraio.

17.7. Il saldo delle compensazioni economiche dovute è determinato in sede di comitato tecnico di gestione del contratto sulla base del consuntivo delle percorrenze autorizzate ed effettivamente svolte dal concessionario e riscontrate dall'ente concedente, al netto degli acconti corrisposti, ed è pagato entro il primo quadrimestre dell'anno successivo a quello di competenza, su presentazione di regolari fatture, secondo le seguenti modalità:

17.7.1. Un importo sino al 50% dell'importo complessivo dovuto a saldo, eventualmente ridotto in funzione dell'utilizzo delle ritenute di garanzia operate nel corso dell'anno ai sensi del [DPR 207/2010](#), è pagato, fatti salvi i ritardi non imputabili all'ente concedente, a seguito dell'acquisizione della seguente documentazione:

- documentazione di regolarità contributiva;
- “Rapporto di servizio generale” (annuale) di cui all'Articolo 16;

17.7.2. Un importo, sino al 50% dell'importo complessivo dovuto a saldo, è corrisposto in relazione al conseguimento degli standard contrattuali definiti per i “fattori di qualità” di cui all'Articolo 11 ed in proporzione al peso attribuito a ciascun “fattore di qualità” il cui standard sia stato conseguito.

17.8. In caso di discordanza tra i contenuti del “Rapporto di servizio” (mensile o generale) e quanto accertato dall'ente concedente, anche mediante l'ausilio di supporti tecnologici quali il monitoraggio del servizio con il Sistema OTX, il pagamento del saldo viene sospeso per il tempo occorrente all'acquisizione della documentazione ritenuta necessaria alla definizione, in sede di comitato tecnico di gestione del contratto, della percorrenza effettivamente realizzata. Le percorrenze (vetture*km) non documentabili a seguito degli accertamenti di cui sopra non sono oggetto di compensazioni economiche.

17.9. I pagamenti possono essere ritardati per un periodo pari a quello del ritardo nella ricezione della fattura e dei rendiconti mensili o annuale.

17.10. Gli acconti mensili possono essere adeguati tenuto conto delle variazioni sostanziali delle percorrenze annue, su richiesta del concessionario per gli importi in aumento e su iniziativa dell'ente concedente per gli importi in diminuzione.

17.11. In corrispondenza di ogni pagamento periodico e in sede di determinazione del saldo, l'ente concedente ha facoltà di trattenere, dall'importo delle compensazioni economiche, le somme derivanti da eventuali penalità irrogate.

- 17.12.** Sui ritardi di pagamento non imputabili all'ente concedente o derivanti dalla necessità di attendere gli esiti delle verifiche disposte ai sensi del punto 17.15 o da ulteriori disposizioni di legge non maturano interessi a favore del concessionario.
- 17.13.** Il concessionario è tenuto alla restituzione immediata, su richiesta dell'ente concedente, di eventuali somme, corrisposte in acconto, eccedenti il dovuto definito in sede di rendiconto annuale.
- 17.14.** Nessun onere aggiuntivo è previsto a carico dell'ente concedente oltre a quanto sopra specificato.
- 17.15.** Si applicano le disposizioni del Titolo II del [DPR 207/2010 \(Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva\)](#) e i pagamenti pari o superiori a € 10.000,00 sono subordinati alla verifica dell'adempimento relativo al pagamento delle cartelle esattoriali ai sensi del [D.M. 40/2008](#).
- 17.16.** A partire dal secondo anno solare di validità del contratto di servizio, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato registrati nell'anno precedente sia superiore al due per cento, i valori unitari medi delle compensazioni economiche sono aumentati nella misura eccedente la predetta percentuale del due per cento.
- 17.17.** All'inizio del secondo triennio di validità del contratto, i valori unitari medi delle compensazioni economiche sono incrementati della differenza tra la media dei valori dell'inflazione reale registrata nel triennio precedente e il valore dell'adeguamento annuale calcolato nell'ambito del presente contratto (0,75% ex punto 3.1 lett. a) del Disciplinare), al netto degli eventuali valori riconosciuti nel triennio precedente ai sensi del precedente comma.
- 17.18.** Al fine della verifica della sussistenza dello scostamento tra il tasso di inflazione reale ed il tasso d'inflazione programmata le Parti fanno

riferimento al Decreto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana annualmente ai sensi dell'art. 133 comma 3 del D.Lgs. 163/2006.

Articolo 18 Tracciabilità dei flussi finanziari

- 18.1.** Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'[articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche](#).
- 18.2.** Il concessionario si impegna a dare immediata comunicazione alla Ente concedente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 19 Disciplina per l'impiego di autobus "uso fuori linea"

- 19.1.** Le autorizzazioni per l'utilizzo di autobus di linea in servizi "fuori linea" (noleggio) o in servizi di linea eserciti in regime di concorrenza di competenza dell'ente concedente, possono essere rilasciate durante tutto l'anno con validità semestrale (01/01-30/06, 01/7-31/12). La richiesta di nuova autorizzazione deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio del servizio o, in caso di rinnovo, della data di scadenza, e deve contenere l'indicazione specifica dell'automezzo, del contraente, delle date di impiego e, per i servizi di linea in regime di concorrenza, del programma d'esercizio e delle eventuali tariffe applicate.
- 19.2.** La quantità di autobus che può essere autorizzata per corse fuori linea deve essere conteggiata tenendo conto del "parco autobus" del

concessionario disponibile autorizzato per il servizi di cui al presente contratto, nelle seguenti misure:

- 5% dal lunedì al venerdì e sabato scolastico;
- 10% sabato non scolastico;
- 20% domenica e festivi.

I valori ottenuti sono arrotondati all'unità superiore dopo il decimale 0,51.

Al fine del rispetto delle esigenze determinate dal servizio in concessione, l'ente concedente potrà verificare in ogni caso l'effettiva disponibilità residua di autobus da parte del concessionario, a garanzia della regolarità dei servizi di linea affidati.

Oltre i limiti sopra indicati, le autorizzazioni possono essere rilasciate di volta in volta, in casi eccezionali, tenuto conto dell'interesse pubblico perseguito, previa opportuna istruttoria e verifica a seguito di motivate singole domande del concessionario, contenenti le indicazioni dei veicoli utilizzati e l'assicurazione che i servizi in concessione verranno regolarmente effettuati.

L'autorizzazione viene rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della domanda relativa, fatta salva la sospensione del termine dovuta a supplementi di istruttoria.

- 19.3.** L'ente concedente si riserva la facoltà di negare o revocare il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo qualora dall'istruttoria della richiesta o da verifiche successive al rilascio dell'autorizzazione emergano elementi tali da far considerare come pregiudizievole delle condizioni di equilibrio economico del presente contratto il rilascio dell'autorizzazione stessa. A tali fini il concessionario deve fornire la contabilizzazione di ricavi e dei costi sostenuti per ciascun servizio su cui l'autobus è impiegato.

- 19.4.** L'autorizzazione di cui al presente articolo, qualora richiesta per autobus acquistati mediante finanziamento pubblico, anche parziale, specifico per il settore del trasporto pubblico locale, può essere rilasciata solo quando sia trascorso il periodo del vincolo di non alienabilità e di destinazione al trasporto pubblico locale piemontese.
- 19.5.** L'impiego di autobus contribuiti in servizi di noleggio o in servizi di linea di cui all'art. [3, comma 6 della L.R. 1/2000](#) costituisce distorsione della concorrenza.
- 19.6.** Il concessionario dovrà istituire e conservare specifici “fogli di viaggio” contenenti, per ogni servizio reso ai sensi del presente articolo, l'indicazione del committente, dell'autista impiegato, del percorso effettuato, del tempo impiegato. Tale documentazione potrà essere predisposta e conservata anche su supporto informatico ed essere disponibile agli incaricati dell'ente concedente per gli eventuali controlli. Tale documentazione dovrà essere conservata per tutta la durata del contratto e per un anno successivo alla scadenza naturale o risoluzione dello stesso.
- 19.7.** L'ente concedente potrà, in ogni caso, verificare, mediante propri incaricati o con tecnologie di rilevazione satellitare (es. Sistema OTX), l'effettiva distrazione di autobus di linea in fuori linea o in noleggio e il rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi. A tal fine, il concessionario dovrà assicurare la necessaria collaborazione.
- 19.8.** Sono fatte salve le nuove disposizioni statali e regionali in materia.

Articolo 20 Idoneità dei percorsi, delle fermate e dei tempi di percorrenza

- 20.1.** Il Responsabile d'esercizio dispone, sotto la sua completa responsabilità, l'impiego degli autobus sulle autolinee di cui al presente contratto, secondo le indicazioni dei relativi PEA.
- 20.2.** La persistenza dell'idoneità dei percorsi e delle fermate e la garanzia del rispetto delle velocità massime consentite dal Codice della Strada devono essere costantemente verificate dal Responsabile d'esercizio, sul quale grava inoltre l'obbligo di segnalare qualunque motivo di turbativa per la sicurezza e per la regolarità d'esercizio all'ente concedente prendendo, in casi di particolare gravità, iniziative personali inerenti il trasporto dei passeggeri (tracciato alternativo, trasbordo, modifica tipo di mezzo da impiegare ecc.), al fine di rendere sicuro il trasporto, iniziative che devono essere immediatamente comunicate all'ente concedente.
- 20.3.** L'ente concedente, in qualunque momento, può modificare i percorsi e i tempi di percorrenza qualora ritenga che i primi non siano più idonei ai fini della sicurezza ovvero la velocità massima o la velocità commerciale non soddisfi le varie esigenze sopra indicate, previa consultazione con il Responsabile d'esercizio.
- 20.4.** L'autorizzazione all'adozione di nuovi percorsi e/o fermate di TPL è subordinata al favorevole esito delle verifiche e prove funzionali rivolte ad accertare che sussistano le necessarie condizioni affinché il servizio possa svolgersi con sicurezza e regolarità in ordine all'idoneità del percorso ed eventuali variazioni, all'ubicazione delle fermate, in relazione alle caratteristiche dei veicoli impiegati.
- 20.5.** Le suddette verifiche prevedono prove funzionali e vengono disposte dall'ente concedente, su propria iniziativa o eventualmente anche su richiesta del concessionario del servizio o degli Enti locali territorialmente interessati. All'espletamento delle verifiche e prove funzionali provvede la stessa Agenzia con la partecipazione dei

competenti Uffici degli Enti territorialmente interessati e con la partecipazione del Responsabile d'esercizio del concessionario o suo delegato.

Articolo 21 Vigilanza

21.1. L'ente concedente esercita tutte le funzioni di vigilanza e controllo sul servizio previste dalla vigente normativa.

21.2. Le funzioni di vigilanza e di controllo sono svolte dal personale dell'ente concedente ed eventualmente da personale esterno appositamente incaricato.

21.3. Gli addetti alla vigilanza e controllo hanno libero accesso agli impianti, ai depositi, ai locali di conservazione ed archiviazione della documentazione amministrativa, ed ai veicoli impiegati nei servizi di TPL oggetto del presente contratto, dietro esibizione della tessera di servizio.

Il concessionario ha l'obbligo di agevolare l'esercizio delle attività di vigilanza consentendo l'accesso agli autoveicoli e agli impianti nonché alla documentazione contabile e gestionale relativa ai servizi oggetto del presente contratto.

21.4. In nessun caso l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo può essere invocato dal concessionario o dal personale da esso dipendente, quale motivo di esonero o limitazione della responsabilità del concessionario o del personale da esso dipendente.

Articolo 22 Comitato tecnico di gestione del contratto

22.1. Al fine di facilitare la gestione del contratto, è costituito il "comitato tecnico di gestione del contratto", di seguito denominato per brevità

“comitato” composto da tre rappresentanti per ciascuna delle Parti. Il Responsabile d'esercizio è membro del comitato.

- 22.2.** Il comitato ha funzioni di assistenza alle Parti nella gestione e monitoraggio permanente del contratto anche con riferimento al rispetto dei parametri fissati nel contratto medesimo e di quanto stabilito nella Carta di qualità dei servizi.
- 22.3.** Le funzioni di segreteria del comitato e il relativo onere sono a carico dell'ente concedente.
- 22.4.** La partecipazione ai lavori del comitato non comporta riconoscimento di compensi (o gettoni di presenza).
- 22.5.** Il comitato potrà avvalersi della collaborazione di esperti, con funzioni consultive, nominati di comune accordo tra le parti e con eventuali spese a carico della parte richiedente.
- 22.6.** Il comitato, formalmente costituito, adotterà il Regolamento di funzionamento, secondo lo schema specificato in 0.

TITOLO IV – RESPONSABILITA', PENALI E SANZIONI

Articolo 23 Responsabilità

- 23.1.** Il concessionario è rappresentato nei confronti dell'ente concedente dal legale rappresentante.
- 23.2.** Il concessionario assume ogni responsabilità, con conseguente manleva per l'ente concedente, inerente la gestione e lo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto.
- 23.3.** Il concessionario, sotto la propria esclusiva responsabilità, è tenuto ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia, nonché tutte le altre

disposizioni contenute nel presente contratto di servizio o disposte dall'ente concedente.

- 23.4.** L'ente concedente designa il soggetto responsabile dell'esecuzione del contratto dandone comunicazione al concessionario contestualmente alla stipulazione del contratto.
- 23.5.** Il concessionario designa il responsabile d'esercizio di cui al successivo Articolo 24 dandone comunicazione all'ente concedente contestualmente alla stipulazione del contratto.
- 23.6.** Qualsiasi variazione di rappresentanza o di domicilio è inopponibile all'ente concedente, fino a quando non ne sia stata data espressa comunicazione scritta.

Articolo 24 Responsabile d'esercizio.

- 24.1.** Il Responsabile d'esercizio rappresenta il concessionario presso gli organi di vigilanza dell'ente concedente e risponde dell'efficienza del servizio ai fini della sicurezza e della regolarità; a tali effetti, in particolare, cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti riguardanti l'esercizio, delle disposizioni contenute negli atti di concessione, delle prescrizioni impartite dall'ente concedente nonché dai competenti uffici della Motorizzazione civile, della Regione e degli enti locali territoriali, secondo le relative attribuzioni, e risponde verso detti organi per tutte le trasgressioni e irregolarità che si dovessero verificare nell'esercizio.
- 24.2.** La responsabilità di cui al precedente comma include i servizi eventualmente i servizi esercitati mediante sub-affidamento, come specificato nell'Articolo 28.
- 24.3.** Per esigenze organizzative il Responsabile d'esercizio può nominare uno o più delegati, dandone apposita comunicazione formale all'ente concedente e al concessionario.

- 24.4.** Il Responsabile d'esercizio ha l'obbligo di risiedere nel territorio del servizio di trasporto al quale è preposto, salvo motivata deroga accordata dall'ente concedente. Egli deve comunque essere reperibile nei periodi di funzionamento del servizio stesso. Per le eventualità di temporanea assenza o impedimento il Responsabile d'esercizio deve nominare un sostituto di sua fiducia, in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dai regolamenti per l'espletamento delle funzioni di Responsabile d'esercizio.
- 24.5.** Sia il Responsabile d'esercizio che gli eventuali delegati devono essere riconosciuti idonei dall'ente concedente e possono essere motivatamente revocati (D.Lgs. 395/2000 e DPR 753/1980).
- 24.6.** Il concessionario è solidalmente responsabile con il Responsabile d'esercizio e gli eventuali delegati.

Articolo 25 Penali contrattuali

- 25.1.** L'inadempimento anche parziale delle prescrizioni di cui al presente contratto è soggetto all'applicazione delle penali previste dal presente articolo.
- 25.2.** Nell'applicazione delle penali, l'ente concedente tiene conto della gravità del fatto, della sua ripetizione nel tempo, nonché dell'opera prestata dal concessionario per eliminare le cause o attenuare gli effetti conseguenti.

Ai fini della valutazione della gravità dell'inadempimento l'ente concedente considera prioritariamente i seguenti elementi:

- le fattispecie che, anche potenzialmente, diminuiscono la sicurezza del servizio;
- l'ampiezza della platea di utenti interessati dall'inadempimento;

- la maggiore spesa che l'ente concedente avrebbe potuto sostenere o dovrebbe sostenere;
- le fattispecie che inibiscono, anche potenzialmente, l'attività di vigilanza dell'ente concedente.

25.3. Per le inadempienze relative alle prescrizioni e agli obblighi di servizio previsti nel Titolo II del presente contratto è applicata, per ogni evento, una penalità da un minimo di € 1.500,00 ad un massimo di € 15.000,00.

25.4. Per le inadempienze relative alle prescrizioni ed obblighi previsti nel Titolo III del presente contratto è applicata, per ogni evento, una penalità da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 10.000,00.

25.5. Per le inadempienze relative alle prescrizioni ed obblighi diverse da quelle indicate nei precedenti punti 25.3 e 25.4, per ogni evento, una penalità da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 5.000,00.

25.6. Qualora l'ente concedente fissi un termine entro il quale il concessionario è tenuto a provvedere, è applicata, per ogni giorno o di ritardo rispetto al termine indicato, una penale da € 100,00 a € 1.000,00.

25.7. Le penali sono contestate al concessionario mediante PEC. Qualora per motivi tecnici non sia possibile la trasmissione mediante PEC la contestazione avverrà mediante modalità alternative di trasmissione idonee a garantire la certificazione di ricevimento.

La contestazione descrive la fattispecie, la violazione contestata e l'importo della penale contrattuale applicabile alla fattispecie.

Il concessionario ha 15 giorni di tempo per trasmettere, tramite PEC, all'ente concedente eventuali osservazioni e/o controdeduzioni.

Entro 10 giorni dalla ricezione delle osservazioni e/o delle controdeduzioni, l'ente concedente comunica al concessionario

l'accoglimento delle stesse, disponendo l'archiviazione della contestazione ovvero comunica la conferma della contestazione, motivando il provvedimento in ogni entrambi i casi.

25.8. In sede di comitato tecnico di gestione del contratto si procede alla quantificazione dell'ammontare delle penali.

La quantificazione dell'ammontare delle penali contestate in un anno solare, deve avvenire al più tardi nella riunione del comitato tecnico di gestione convocata per la definizione dell'ammontare del saldo relativo a tale anno.

25.9. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esime il concessionario dall'adempimento contrattuale richiesto dall'ente concedente e non limita in alcun modo la potestà di risolvere il contratto attribuita all'ente concedente.

25.10. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non preclude la possibilità di applicare al concessionario le sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 nonché nel DPR 11 luglio 1980, n. 753 per le fattispecie ivi previste.

TITOLO V – ULTERIORI DISPOSIZIONI

Articolo 26 Risoluzione del contratto

26.1. Il contratto si risolve, oltre che nei casi di revoca e di decadenza, ai sensi dell'articolo 1453 e seguenti del Codice Civile qualora il concessionario abbia commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nel contratto.

26.2. L'ente concedente, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione contesta alla controparte l'inadempienza riscontrata, con

precisione ed entro 30 (trenta) giorni dal riscontro medesimo, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento.

- 26.3.** A seguito di diffida, il concessionario può presentare controdeduzioni entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui ha ricevuto la contestazione di cui al precedente punto.
- 26.4.** Qualora, a seguito dell'intimazione di cui al punto 26.2, il concessionario non elimini tempestivamente le cause dell'inadempimento e sempreché l'ente concedente non ritenga accettabili e soddisfacenti le giustificazioni addotte nelle controdeduzioni di cui al punto precedente, l'ente concedente può chiedere la risoluzione del contratto.
- 26.5.** Il contratto si intende risolto di diritto qualora il concessionario perda i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio delle attività oggetto del contratto.
- 26.6.** Nel caso di impossibilità sopravvenuta all'espletamento del servizio per cause non imputabili al concessionario, l'ente concedente può chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1463 del Codice Civile, qualora non sia possibile ripristinare il servizio entro un congruo termine con sicurezza e regolarità. Nel caso di parziale impossibilità sopravvenuta nell'espletamento del servizio, il corrispettivo subirà una riduzione proporzionale alla quantità ed alla durata della mancata prestazione, salvo il riconoscimento dei costi sostenuti dal concessionario.
- 26.7.** Nei casi previsti dal presente articolo il concessionario è comunque tenuto al proseguimento del servizio sino al subentro del nuovo concessionario per un massimo di 12 mesi dalla risoluzione contrattuale.

Articolo 27 Revoca e decadenza dell'affidamento in concessione del servizio

27.1. L'affidamento dei servizi oggetto del contratto potrà essere revocato, con atto motivato, da parte dell'ente concedente, oltre che per risoluzione del contratto ai sensi dell'Articolo 26, anche in caso di modifiche o revisione sostanziale della rete dei servizi, per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, nonché quando circostanze sopravvenute rendano l'affidamento non più idoneo al perseguimento dell'interesse pubblico sotto il profilo dell'economicità, dell'efficienza o dell'efficacia.

27.2. L'ente concedente può avvalersi della facoltà di revocare l'affidamento ed in tal caso la risoluzione del contratto si verifica di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile per:

- a) non veridicità di quanto dichiarato ai fini della partecipazione alla gara di cui al presente contratto in sede di presentazione della domanda di partecipazione o di presentazione dell'offerta;
- b) false dichiarazioni sui requisiti d'accesso alla gara;
- c) mancato inizio del servizio, mancato recepimento delle variazioni di cui all'Articolo 14 nei termini stabiliti contrattualmente, abbandono o sospensione ingiustificata del servizio;
- d) perdita dei [requisiti per l'esercizio dell'attività](#) ai sensi del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395.
- e) gravi inadempienze contrattuali o ripetute inadempienze, anche non gravi in tema di regolarità o sicurezza dell'esercizio del servizio; si intendono ripetute le inadempienze contestate, con conseguente applicazione di penali, in numero superiore a 4 (quattro) per ciascuna annualità di esercizio;
- f) mancata ottemperanza da parte del soggetto concessionario in materia di subentro al gestore uscente;

Nel caso di cui alla lett. c), l'ente concedente, prima di risolvere il contratto, intima al concessionario per iscritto di adempiere al servizio entro le successive quarantotto ore, dichiarando contestualmente che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto.

- 27.3.** L'impossibilità di effettuazione del servizio per causa di forza maggiore, quali interruzioni stradali, sciopero (sia nazionale che locale o aziendale), gravi eventi meteorologici o lavori pubblici, non costituisce titolo per chiedere la risoluzione del contratto, sempre che il concessionario si attivi, in caso di scioperi attuati in violazione della [legge del 12 giugno 1990 n. 146 e s.m.i.](#), secondo le facoltà riconosciutegli dall'ordinamento a tutela della libertà di movimento dei cittadini.
- 27.4.** Nei casi previsti dal presente articolo il concessionario è comunque tenuto al proseguimento del servizio sino al subentro del nuovo concessionario per un massimo di 12 mesi.
- 27.5.** In caso di risoluzione del contratto o di decadenza, di cui al presente articolo, è escluso qualsiasi indennizzo a favore del concessionario, il quale deve risarcire l'ente concedente i danni cagionati e i maggiori oneri sostenuti dall'ente concedente oltre agli ulteriori danni subiti.
- 27.6.** [La mancata trasformazione in Società di capitali o Consorzio ex art. 2612 C.C. entro 3 mesi dall'aggiudicazione della concessione comporta la revoca della stessa.]

Articolo 28 Subaffidamento

- 28.1.** Il subaffidamento dei servizi di cui al presente contratto è ammesso nel limite del 30 per cento del valore annuo del PEA, previa autorizzazione dell'ente concedente.

28.2. Qualora il concessionario intenda sub affidare parte dei servizi oggetto del contratto deve presentare all'ente concedente apposita domanda con allegata la seguente documentazione:

- descrizione dei servizi oggetto di subaffidamento con specificazione della tipologia di servizio, delle corse e delle percorrenze complessivamente interessate e delle motivazioni relative alla decisione di sub affidare tali servizi;
- schema del contratto di sub affidamento.

28.3. Il rilascio dell'autorizzazione avviene entro 30 giorni dalla presentazione della domanda completa della documentazione indicata al punto 28.2, a seguito della valutazione delle motivazioni sottostanti alla richiesta, in relazione al miglioramento dell'efficienza gestionale e/o al miglioramento degli standard qualitativi previsti nel presente contratto. Il predetto termine può essere prorogato una volta per giustificati motivi.

28.4. Il concessionario entro venti giorni prima dalla data di effettivo inizio del servizio deve trasmettere all'ente concedente:

- copia autentica del contratto di sub affidamento;
- certificazione attestante il possesso da parte del sub affidatario dei requisiti generali di cui all'[art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.](#) nonché quelli previsti dal Disciplinare ai punti 5.1.2.a) -con riferimento al numero di autobus impiegati nel sub affidamento-, 5.1.3.a), 5.1.3.b), 5.1.3.c);
- dichiarazione del concessionario circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del sub affidamento; analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei partecipanti

alla società o consorzio costituito ai sensi dell'art. 4.3 del Disciplinare.

La trasmissione della predetta documentazione condiziona l'efficacia dell'autorizzazione.

28.5. Non essendo previsto il pagamento diretto delle compensazioni economiche al sub affidatario, è fatto obbligo al concessionario di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dall'Ente concedente copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso effettuato al sub affidatario, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora il concessionario non trasmetta le fatture quietanziate del sub affidatario, l'ente concedente sospende il successivo pagamento a favore del concessionario.

Nel caso in cui il concessionario non provveda al pagamento del sub affidatario a causa della contestazione sulla regolarità dell'esecuzione del servizio e sempre che quanto contestato dal concessionario sia accertato dalla ente concedente in sede di comitato tecnico, l'ente concedente sospende i pagamenti in favore del concessionario limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione, nella misura accertata in sede di comitato tecnico.

28.6. L'ente concedente si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni effettuate ai fini dell'autorizzazione al sub affidamento ed eventualmente, nel caso in cui dall'accertamento relativo al possesso dei requisiti precedentemente descritti risulti l'inidoneità del subaffidatario, di revocare l'autorizzazione.

28.7. Il concessionario del servizio è responsabile degli inadempimenti agli obblighi di servizio derivanti dal contratto, da leggi e regolamenti disciplinanti l'esercizio del servizio, posti in essere dal sub affidatario,

nonché di ogni forma di corresponsione degli importi dovuti in relazione alle prestazioni eseguite dal subaffidatario.

28.8. In caso di decadenza o di revoca dell'affidamento, viene meno conseguentemente il subaffidamento senza alcun obbligo da parte dell'ente concedente.

28.9. Si richiamano in quanto applicabili le disposizioni di cui all'[art. 118 del D.Lgs. 163/2006](#).

Articolo 29 Obblighi in caso di subentro ad altro concessionario

29.1. I beni strumentali, finanziati a qualsiasi titolo dalla Regione Piemonte o dall'Ente concedente, mantengono il vincolo di destinazione d'uso per il periodo previsto dalle disposizioni regionali che ne dispongono il finanziamento.

Qualora non sia ceduta la proprietà dei predetti beni al soggetto che subentra nella gestione del servizio (concessionario/nuovo affidatario-aggiudicatario), il gestore uscente (o il concessionario) saranno tenuti a restituire all'ente finanziatore la quota parte dei contributi erogati, corrispondente al periodo di mancato utilizzo. In tale caso decade il vincolo di destinazione d'uso.

29.2. Il vincolo di destinazione imposto per i beni strumentali finanziati con contributi della Regione Piemonte o dell'ente concedente è garantito da fideiussione bancaria o iscrizione ipotecaria sul beni con le modalità che verranno successivamente indicate dalla Regione o dall'Ente concedente.

29.3. Per l'acquisto dal precedente gestore di altri beni strumentali senza vincolo di destinazione il soggetto che subentra nella gestione dei servizi di cui al presente contratto (concessionario/nuovo affidatario-aggiudicatario) gode del diritto di prelazione.

- 29.4.** Al soggetto che subentra nella gestione dei servizi di cui al presente contratto (concessionario/nuovo affidatario-aggiudicatario) è imposto l'obbligo di assumere tutto il personale non dirigente diretto ed indiretto, che presso il soggetto cessato (gestore uscente/concessionario) era dedicato alla gestione dei servizi di cui al presente contratto, essendo tale personale trasferito all'impresa subentrante ai sensi dell'art. 26 del "*Regolamento contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione*" allegato A al R.D. 8 gennaio 1931, n° 148, nonché della [L.R. Piemonte 1/2000](#).
- 29.5.** Al personale di cui al predetto punto sono conservati l'inquadramento contrattuale, l'anzianità, le condizioni normative e il trattamento economico originario, comprensivo degli eventuali contratti integrativi aziendali in essere, garantendo la continuità del rapporto di lavoro.
- 29.6.** Agli effetti del computo del TFR, il soggetto che subentra nella gestione dei servizi (concessionario/nuovo affidatario-aggiudicatario) riconosce ai lavoratori trasferiti l'anzianità maturata all'atto del trasferimento ad ogni effetto legale e contrattuale.
- 29.7.** Il soggetto cessato corrisponde ai lavoratori il TFR maturato all'atto del passaggio (subentro).
- 29.8.** I processi di armonizzazione del trattamento del personale eventualmente necessari, a trasferimento avvenuto, e i vari aspetti concernenti l'organizzazione del lavoro, saranno stabiliti attraverso procedura di concertazione tra l'impresa subentrata ((concessionario/nuovo affidatario-aggiudicatario) e le organizzazioni sindacali di categoria. Tali processi dovranno tendere a garantire i diritti acquisiti dai lavoratori.

Articolo 30 Garanzia

30.1. Il concessionario, a garanzia del rispetto delle condizioni contrattuali e dell'esatto adempimento delle obbligazioni oggetto del servizio, costituisce garanzia fideiussoria, secondo le disposizioni richiamate nel Disciplinare.

30.2. La garanzia copre ogni anno di vigenza del presente contratto per tutta la sua durata con scadenza decorsi 360 giorni dalla fine del rapporto contrattuale. In caso di fideiussione annuale o di durata minore a quella contrattuale la stessa deve essere prorogata o rinnovata senza soluzione di continuità fine alla scadenza del contratto, pena la risoluzione del presente contratto e la decadenza dell'affidamento.

30.3. La garanzia prevede espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Agenzia.

30.4. L'Agenzia potrà escutere la garanzia in ragione dell'ammontare delle penali contrattuali applicate, qualora la stessa Agenzia non abbia provveduto a detrarre tali penali dall'ammontare delle compensazioni economiche dovute.

La garanzia potrà essere escussa anche qualora a seguito del mancato o inesatto rispetto delle prescrizioni contrattuali e degli obblighi di servizio, l'Agenzia debba procedere in luogo del concessionario, anticipando le spese.

In caso di escussione della fideiussione il soggetto concessionario dovrà provvedere tempestivamente al reintegro totale o parziale del valore garantito fino alla scadenza prevista.

30.5. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'importo iniziale garantito.

Lo svincolo è automatico ed effettuato previa adozione in sede di comitato tecnico di gestione del contratto di specifico documento che attesti l'avvenuta esecuzione nell'ambito di ciascuna seduta prevista ai sensi del punto 17.7 .

L'ammontare residuo, pari al 25 % dell'importo iniziale garantito, sarà svincolato a seguito della seduta del comitato tecnico di gestione del contratto, prevista ai sensi del punto 17.7, che determinerà l'ammontare del saldo relativo all'ultimo anno di validità del contratto di servizio.

Articolo 31 Disposizioni finali

31.1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'[art. 5 del D.P.R. n.131/1986](#).

31.2. Le spese del contratto (bolli, registrazione ecc.) sono a carico del concessionario.

31.3. Per le controversie è devoluta competenza giurisdizionale esclusiva al Foro di Torino.

31.4. È nullo qualsiasi atto di cessione totale o parziale del presente contratto, salvo quanto previsto dall'art. [116 del D.Lgs. n. 163 del 12/4/2006](#).

31.5. Per quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia al [D.Lgs. n. 422 del 19/11/1997](#), alla [L.R. n. 1 del 4/1/2000](#), al [D.Lgs. n. 163 del 12/4/2006](#), alle disposizioni contenute nel [R.D. 18.11.1923 n. 2440](#) e nel [R.D. 23.5.1924 n. 827](#), nonché al Codice Civile ed a tutte le norme vigenti in materia non espressamente citate.

ELENCO ALLEGATI RICHIAMATI

Si omette l'allegazione dei seguenti documenti poiché gli stessi sono allegati alla determinazione dirigenziale n. 263 del 16/07/2012 e pertanto hanno già acquisito natura di atto pubblico dichiarando le parti di ben conoscerli ed impegnandosi a osservarli ed a farli osservare:

- Allegato A [Fattori di qualità e standard contrattuali.](#)
- Allegato B [Rilevazione della frequentazione dei servizi.](#)
- Allegato C [Indicatori di monitoraggio](#)
- Allegato D [Comitato tecnico di gestione del contratto – Schema di Regolamento.](#)
- Allegato E1 [Elenco dei servizi](#)
- Allegato E2 [Programmi d'Esercizio delle Autolinee \(PEA\)](#)
- Allegato F [Sistema di tariffazione integrata FORMULA](#)

Torino, lì 16/07/2012

Per EXTRA.TO S.C. A R.L.

Il Presidente
(firmato in originale)

Il vice Presidente
(firmato in originale)

Gabriele Bonfanti

Giuseppe Proto

Per Agenzia per la Mobilità Metropolitana

Il Direttore generale f.f.

(firmato in originale)

Cesare Paonessa